



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Zentiva Italia S.r.l.

INDICE

PARTE SPECIALE A	6
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATI DI CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE FRA PRIVATI, DELITTI DI CONTRABBANDO E REATO DI INDUZIONE A RENDERE O A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	6
Funzione della Parte Speciale A	7
Fattispecie di Reato rilevanti	8
<i>A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio</i>	8
<i>A.1-bis Reato di corruzione tra privati</i>	12
<i>A.1-ter Delitti di contrabbando</i>	12
<i>A1-quater Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	15
Principali aree di rischio	16
Principi di comportamento generali, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici.....	19
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	45
Sanzioni.....	45
PARTE SPECIALE B	46
REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI	46
Funzione della Parte Speciale B.....	47
Fattispecie di Reato rilevanti	48
<i>B.1 Reati societari</i>	48
<i>B.1-bis. Reati tributari</i>	51
Principali aree a rischio.....	54
Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici.....	57
Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	68

Sanzioni.....	68
PARTE SPECIALE C	69
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	69
Funzione della Parte Speciale C.....	70
Fattispecie di reato rilevanti	71
<i>C.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	<i>71</i>
Principali aree a rischio.....	72
Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici.....	73
Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.....	78
Sanzioni.....	78
PARTE SPECIALE D.....	79
DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, ANCHE TRANSAZIONALE, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	79
Funzione della Parte Speciale D.....	80
Fattispecie di reato rilevanti	81
<i>D.1 Delitti di criminalità organizzata.....</i>	<i>81</i>
<i>D 1-bis. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....</i>	<i>82</i>
<i>D.1-ter Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....</i>	<i>83</i>
<i>D.1-quater Reati transnazionali.....</i>	<i>84</i>
Principali aree a rischio.....	86
Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici.....	88
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	92

Sanzioni.....	92
PARTE SPECIALE E.....	93
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	93
Funzione della Parte Speciale E.....	94
Fattispecie di reato rilevanti	95
<i>B.1 I delitti informatici e trattamento illecito di dati.....</i>	<i>95</i>
<i>B.1- bis I reati in materia di violazione del diritto d'autore.....</i>	<i>98</i>
Principali aree a rischio.....	103
Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici.....	104
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	108
Sanzioni.....	108
PARTE SPECIALE F.....	109
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	109
Funzione della Parte Speciale F.....	110
Fattispecie di reato rilevanti	111
<i>F. 1 Delitti contro l'industria e il commercio.....</i>	<i>111</i>
Principali aree a rischio.....	113
Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici.....	114
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	118
Sanzioni.....	118
PARTE SPECIALE G.....	119
REATI AMBIENTALI.....	119
Funzione della Parte Speciale G.....	120
Fattispecie di reato rilevanti	121

<i>G.1 Reati ambientali</i>	121
Principali aree a rischio.....	126
Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici.....	127
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	130
Sanzioni.....	130
PARTE SPECIALE H	131
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	131
Funzione della Parte Speciale H	132
Fattispecie di reato rilevanti	133
<i>H.1 Delitti contro la personalità individuale</i>	133
<i>H.1-bis Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	135
Principali aree a rischio.....	137
Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici.....	138
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.....	141
Sanzioni.....	141

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATI DI CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE FRA PRIVATI, DELITTI DI CONTRABBANDO E REATO DI INDUZIONE A RENDERE O A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-*decies* e 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001 nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-*ter* (come sopra specificato), 25-*decies* e 25-*sexiesdecies* del Decreto.

A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui venga commessa una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., il reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano conseguiti indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropri, ovvero lo distraiga a profitto proprio o di altri.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'applicabilità del reato si ha nel momento in cui l'Ente concorre nella commissione del reato proprio del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La circostanza aggravante di cui trattasi ricorre nelle ipotesi in cui la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)

Il reato di corruzione in atti giudiziari costituisce un'autonoma fattispecie criminosa caratterizzata dal fatto che la condotta incriminata viene posta in essere nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) al fine di avvantaggiare o sfavorire una parte nel procedimento stesso.

Ai fini della configurazione di detto reato non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice (cancelliere, funzionario, Aliquota di Polizia Giudiziaria). A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un giudice per giungere a sentenza favorevole in un procedimento tributario.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La punibilità è estesa anche al soggetto privato che sia indotto a versare o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell'abuso di potere del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui trattasi debbono sussistere i seguenti elementi:

- (i) una condotta del soggetto attivo che deve tradursi in un'attività di induzione;
- (ii) un evento incarnato da due condotte del soggetto passivo (promessa o dazione indebita di denaro o altra utilità);
- (iii) un nesso eziologico tra induzione ed evento finale;
- (iv) la rappresentazione e volizione della propria azione antiggiuridica.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli art. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter*e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli art. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a Enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;

5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli artt. 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di Legge.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'applicabilità del reato si ha nel momento in cui l'Ente concorre nella commissione del reato proprio del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio. **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

A.1-bis Reato di corruzione tra privati

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce chi dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti sono ad essi sottoposti), i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

La norma punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A.1-ter Delitti di contrabbando

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

La norma punisce chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite dalla normativa;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste dalla norma per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

La norma punisce:

- l'introduzione attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, di merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salve le eccezioni previste dalla normativa;
- il trasporto, senza il permesso della dogana, di merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, il rasentare le sponde nazionali opposte a quelle estere o il gettare l'ancora o lo stare alla cappa ovvero comunque la messa in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore;
- chiunque nasconda nelle navi merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

La norma punisce i casi in cui il capitano di navi:

- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenti il lido del mare o getti l'ancora o stia alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- trasportando merci estere, approdi in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarchi o trasbordi le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa, salvi i casi di forza maggiore;
- trasporti senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- al momento della partenza della nave non abbia a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- trasporti merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- imbarchi merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto dalla normativa per l'imbarco di provviste di bordo.

È altresì punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

La norma punisce i casi in cui il comandante di aeromobile:

- trasporti merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- al momento della partenza dell'aeromobile non abbia a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- asporti merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometta di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità previste. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

La norma punisce altresì chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

La norma punisce chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 del DPR 43/1973, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

La norma punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

La norma punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

La norma punisce chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

La norma punisce chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

La norma punisce chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al

pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

La norma punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis DPR 32/1973.

La norma punisce, oltre agli associati, anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano tale associazione.

Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

La norma punisce chiunque, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

A1-quater Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere¹, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

¹ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

Principali aree di rischio

Le principali aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, al reato di corruzione tra privati, ai delitti di contrabbando ed al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

- ✓ **Rapporti con la pubblica amministrazione:**
 - *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (in particolare, in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle materie fiscali);*
 - *Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle seguenti materie: (i) personale (INPS, Ispettori del Lavoro);*
 - *Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.*

- ✓ **Acquisti:**
 - *Gestione degli acquisti;*
 - *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
 - *Negoziazione di contratti di appalto di servizi;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori GxP*
 - *Rapporti con gli Enti di Certificazione.*

- ✓ **Personale:**
 - *Gestione delle note spesa;*
 - *Selezione e/o assunzione del personale;*
 - *Potere disciplinare e/o sanzionatorio e/o di sorveglianza;*
 - *Gestione delle paghe/aumenti retributivi;*
 - *Gestione delle attività relative alle risorse umane della società.*

- ✓ **Contratti Infragruppo:**
 - *Contratti infragruppo;*
 - *Gestione delle attività di reportistica nei confronti del Gruppo.*

- ✓ **Attività finanziarie:**
 - *Attività preparatore alla e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);*
 - *Gestione Ciclo Attivo: ordini dei clienti, fatturazione, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Attivo: fatturazione Clienti, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Passivo;*
 - *Gestione adempimenti societari, fiscali e contributivi;*
 - *Gestione del contenzioso fiscale;*
 - *Gestione delle attività di tesoreria;*
 - *Controllo di gestione.*

- ✓ **Procure e firme:**
 - *Negoziazione di contratti nell'interesse della società.*

- ✓ **Gare:**

- *Gestione della documentazione necessaria alla partecipazione a gare pubbliche;*
 - *Gestione delle gare pubbliche e delle RDO per la fornitura di beni;*
 - *Gestione delle proposte economiche libere in favore di soggetti pubblici;*
 - *Gestione degli ordini ospedalieri;*
 - *Gestione delle proposte economiche extra gara (enti pubblici e privati) per la fornitura di beni;*
 - *Gestione del Customer Service ospedaliero e gestione note di credito e debito Linea Ospedaliera.*
- ✓ **Politiche commerciali e attività di vendita:**
- *Definizione e gestione della politica commerciale;*
 - *Gestione dei canali distributivi;*
 - *Gestione canale distributivo farmacie private;*
 - *Gestione delle vendite nelle farmacie private;*
 - *Gestione e selezione dei Broker.*
- ✓ **Logistica**
- *Gestione della distribuzione e della logistica;*
 - *Gestione del magazzino;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale farmacia e grossisti;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale ospedaliero;*
 - *Gestione dei prodotti resi e/o respinti dal Cliente;*
 - *Gestione dei richiami di prodotti (recall);*
 - *Selezione dei trasportatori;*
 - *Gestione dei reclami da parte del cliente;*
 - *Gestione dei prodotti contraffatti, falsificati o deviati;*
 - *Supply Chain.*
- ✓ **Marketing:**
- *Gestione delle attività di marketing: promozione dei prodotti aziendali;*
 - *Gestione dell'attività di marketing: definizione del prezzo per il canale farmacie e grossisti;*
 - *Progettazione, confezionamento, imballaggio, packaging dei prodotti aziendali;*
 - *Promozione dei prodotti aziendali e gestione del materiale informativo promozionale;*
 - *Gestione di attività relative al materiale promozionale;*
 - *Gestione delle attività di informazione scientifica;*
 - *Gestione dell'attività di approvazione, validazione e controllo del materiale stampato.*
- ✓ **Forza Vendita:**
- *Selezione degli agenti;*
 - *Gestione delle provvigioni spettanti agli agenti.*
- ✓ **Consulenze:**
- *Gestione delle consulenze;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i consulenti scientifici.*

- ✓ **Donazioni:**
 - *Gestione liberalità (donazioni, etc) anche in favore di soggetti privati.*
- ✓ **Omaggi:**
 - *Effettuazione di omaggi e atti di cortesia per conto della Società.*
- ✓ **Adempimenti regolatori:**
 - *Gestione delle attività inerenti al regulatory;*
 - *Gestione delle attività inerenti all'AIC dei prodotti;*
 - *Gestione delle attività inerenti ad Art work e Bollini.*
- ✓ **Sponsorizzazioni:**
 - *Gestione delle sponsorizzazioni;*
 - *Gestione delle sponsorizzazioni non scientifiche.*
- ✓ **Business Support:**
 - *Partecipazione alle attività di due diligence per l'acquisizione di nuovi prodotti;*
 - *Gestione delle attività di business development;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i broker;*
 - *Gestione delle attività di Trade.*
- ✓ **Adempimenti di Farmacovigilanza:**
 - *Gestione delle attività inerenti la farmacovigilanza.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento generali, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici

Di seguito sono elencati alcuni dei **principi di comportamento di carattere generale** da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle regole aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-*ter* (come sopra specificato), 25-*decies* e 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Ai Destinatari, quindi, **è fatto** in primo luogo **obbligo** di rispettare, nello svolgimento della loro attività lavorativa o professionale, le norme comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello.

In ogni caso, il processo decisionale vigente in Zentiva Italia S.r.l. è basato sui seguenti criteri e principi:

- a) ogni processo e ogni Attività sensibile è supportato da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti, comunicazioni scritte o corrispondenza). In particolare, ciascun Destinatario coinvolto, nell'ambito dei processi sopra descritti, nell'esercizio di un'Attività sensibile deve agire in virtù di evidenze scritte – deleghe scritte, atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificamente intraprese o da intraprendere;
- b) non vi è mai identità soggettiva tra coloro che pongono concretamente in essere un'attività sensibile, coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse economiche e finanziarie o di autorizzarla;
- c) le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta;
- d) i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Fermo quanto precede, **è**, in ogni caso, **fatto** espresso **obbligo** ai Destinatari di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico;
- 2) rispettare le previsioni contenute nella Policy Anti-Bribery e nelle altre Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente paragrafo.

Inoltre, è assolutamente **vietato** ai Destinatari di:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli artt. 24, 25, 25-*decies* e 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati dello Stato italiano, dell'Unione Europea e degli Stati esteri in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Con riferimento specifico alle potenziali condotte commesse nell'ambito dei rischi reato di cui all'art. 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati) del D.lgs. 231/2001, è assolutamente **vietato** ai Destinatari di:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- porre in essere comportamenti non conformi alle previsioni contenute nelle *Policy Anti-Bribery* e nelle altre Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente paragrafo;
- porre in essere comportamenti non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello o nel Codice Etico.

Si precisa altresì che i **principi di comportamento specifici** che seguiranno, con riguardo specifico alle **aree/attività Logistica e Acquisti**, hanno una portata che tende a mitigare i rischi di natura "231" connessi ai delitti di contrabbando di cui all'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, qualora gli adempimenti in materia doganale vengano curati dalle funzioni di Gruppo e/o da funzioni appartenenti alla *legal entity* Zentiva Italia S.r.l..

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alle seguenti **aree/attività**.

- ✓ **Rapporti con la pubblica amministrazione:**
 - *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (in particolare, in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle materie fiscali);*

- *Gestione dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle seguenti materie: (i) personale (INPS, Ispettori del Lavoro).*

✓ **Adempimenti regolatori:**

- *Gestione delle attività inerenti al regulatory;*
- *Gestione delle attività inerenti all'AIC dei prodotti;*
- *Gestione delle attività inerenti art work e bollini.*

✓ **Adempimenti di Farmacovigilanza:**

- *Gestione delle attività inerenti la farmacovigilanza.*

La **gestione dei rapporti con i soggetti pubblici** in occasione di adempimenti amministrativi o visite ispettive potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **Reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse fornita un'utilità illecita ad un pubblico funzionario al fine di ottenere il buon esito di una verifica ispettiva.

La **gestione dei rapporti con i soggetti pubblici** potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, presentasse dati o dichiarazioni non vere alla Pubblica Amministrazione richiesti per uno specifico adempimento amministrativo.

La **gestione delle attività regolatorie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui la Società, nelle interazioni con la Pubblica Amministrazione, fornisse dati e informazioni non veritiere aventi impatto sulle AIC dei prodotti commercializzati dalla Società.

La **gestione delle attività inerenti ai bollini** e alla tracciabilità del farmaco potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui la Società procedesse all'invio di dati non veritieri relativamente al processo di tracciabilità dei farmaci.

La **gestione delle attività inerenti la farmacovigilanza**, potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di mitigarne l'impatto sui propri prodotti, omettesse la comunicazione di dati e informazioni rilevanti ai fini della *safety*.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività è fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà e trasparenza;
- ✓ Assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;
- ✓ Assicurare l'applicazione delle norme tecniche in materia di ricerca, produzione, farmacovigilanza, e distribuzione dei prodotti;
- ✓ Identificare specifiche funzioni interne che si occupano degli aspetti qualitativi e regolatorie relative ai prodotti Zentiva lungo tutto il loro ciclo di vita; ove previsto gli

- stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
- ✓ Ove previsto dalla normativa, effettuare le necessarie comunicazioni rispetto ai nominativi del personale che riveste determinati ruoli/funzioni all'interno della Società;
 - ✓ Sulla base della tipologia di prodotto e dal ruolo svolto, inviare le specifiche comunicazioni periodiche in materia di sicurezza ai diversi Enti preposti;
 - ✓ Garantire l'applicazione di sistemi che favoriscono la *segregation of duties* nella gestione dei processi aziendali connessi alla gestione dei prodotti e attività regolatorie;
 - ✓ Assicurare che eventuali terze parti sono soggette a processo di qualifica e verifica periodica dei requisiti;
 - ✓ Garantire la tracciabilità delle segnalazioni di sicurezza dei prodotti ed eventuali eventi avversi che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa;
 - ✓ Ai fini del rilascio dei prodotti sul mercato, assicurare che vengano effettuati dei controlli qualitativi propedeutici e che prevedano il rilascio di documentazione e certificazione nonché il controllo della documentazione predisposta dai produttori;
 - ✓ Assicurare la tracciabilità dei prodotti e della relativa documentazione tramite l'utilizzo di codici identificativi. Ove previsto dalla normativa, sono posti in essere i necessari adempimenti e comunicazioni previste volte a garantire tale tracciabilità;
 - ✓ Erogare specifiche attività formative volte ad assicurare che tutto il personale coinvolto sia consapevole degli obblighi connessi agli aspetti qualitativi e di sicurezza;
 - ✓ Assicurare la presenza di un sistema di gestione della qualità che prevede la ricezione e analisi dei reclami provenienti dal mercato nonché l'identificazione e monitoraggio e verifica di efficacia delle eventuali azioni correttive;
 - ✓ In caso di richiami di prodotto, garantire la presenza di specifiche procedure che prevedono il coinvolgimento segregato delle Funzioni aziendali competenti nonché l'invio, ove previsto, delle necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
 - ✓ Assicurare, attraverso le Funzioni responsabili, l'archiviazione della documentazione prodotta;
 - ✓ Garantire che la documentazione inviata alle autorità sia sottoscritta a cura di personale dotato dei necessari poteri.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alle seguenti **aree/attività**:

- ✓ **Gare:**
 - *Gestione della documentazione necessaria alla partecipazione a gare pubbliche;*
 - *Gestione delle gare pubbliche e delle RDO per la fornitura di beni;*
 - *Gestione delle proposte economiche libere in favore di soggetti pubblici;*
 - *Gestione degli ordini ospedalieri;*
 - *Gestione delle proposte economiche extra gara (enti pubblici e privati) per la fornitura di beni;*

- *Gestione del Customer Service ospedaliero e gestione note di credito e debito Linea Ospedaliera.*

La **gestione delle attività di gara** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società:

- offrisse o promettesse denaro od altre utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito della procedura di gara o nella negoziazione privata;
- inducesse in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.

La **gestione delle gare pubbliche e delle RDO/delle proposte economiche extra-gara (enti pubblici) per la fornitura di beni** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di frode nelle pubbliche forniture**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse ad enti pubblici prodotti in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto alle caratteristiche convenute.

La **gestione delle proposte economiche extra gara (enti privati) per la fornitura di beni** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un'aggiudicazione in assenza dei requisiti, offrisse denaro o altra utilità illecita ad una controparte privata.

✓ **Politiche commerciali e attività di vendita:**

- *Definizione e gestione della politica commerciale;*
- *Gestione dei canali distributivi;*
- *Gestione canale distributivo farmacie private;*
- *Gestione delle vendite nelle farmacie private;*
- *Gestione e selezione dei Broker.*

La **gestione delle attività di vendita** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui la Società riconoscesse sconti o note di credito non dovute, al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

la **gestione delle vendite nei canali distributivi** potrebbe, altresì, presentare rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un illecito vantaggio, riconoscesse scontistiche non previste dalla legge o procedesse al riconoscimento di note di credito in assenza dei relativi requisiti.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottate dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività è fatto obbligo di:**

- ✓ Garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà e trasparenza;
- ✓ Garantire il rispetto di *policy*, procedure e regole aziendali volte a disciplinare le attività a rischio connesse alla gestione delle visite ispettive;

- ✓ Mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- ✓ Assicurare che i rapporti con le controparti pubbliche siano gestiti da soggetti, identificati e muniti di idonei poteri;
- ✓ Garantire la segregazione tra le diverse Direzioni/Funzioni coinvolte nei processi;
- ✓ Assicurare, nell'ambito di un procedimento di gara (enti pubblici e privati), che ogni contratto e rapporto avvenga tramite i canali ufficiali previsti dal bando;
- ✓ Garantire nell'ambito delle attività di gara che la gestione e l'autorizzazione di note di credito avvenga nel rispetto delle casistiche individuate e oggettive, in cui è possibile procedere all'emissione delle note di credito;
- ✓ Assicurare lo svolgimento di un controllo sistematico sulle forniture, verificando la corrispondenza, la completezza ed accuratezza delle fatture emesse rispetto al contenuto degli accordi di vendita, nonché rispetto ai prodotti consegnati;
- ✓ Verificare la regolarità della fatturazione nei confronti della clientela;
- ✓ Assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del processo commerciale, anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi previsti;
- ✓ Garantire che tutte le offerte commerciali ai clienti siano approvate da soggetti dotati di appositi poteri e secondo l'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- ✓ Tenere traccia delle condizioni commerciali applicate anche per il tramite di sistemi informativi dedicati;
- ✓ Assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità;
- ✓ Provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- ✓ Comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- ✓ Comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ Ove le predette attività sensibili vengano svolte con il supporto di eventuali consulenti/fornitori esterni:
 - informare adeguatamente i consulenti in merito alle prescrizioni di cui al Modello e al Codice Etico;
 - prevedere l'inserimento nei contratti con le terze parti di specifiche clausole che impongano il rigido rispetto di tali prescrizioni, pena rescissione del contratto, oltre ad una costante informativa in merito all'andamento del procedimento a favore della Società;

- individuare criteri di retribuzione dei consulenti congrui e trasparenti;
- monitorare lo stato di avanzamento e le prestazioni effettuate dai consulenti;
- verificare l'effettività delle prestazioni prima di procedere all'autorizzazione del pagamento dei compensi.
- ✓ Garantire la tracciabilità delle attività effettuate così come l'archiviazione della documentazione rilevante.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ Effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di terze parti;
- ✓ Cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- ✓ Presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- ✓ Tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- ✓ Emettere fatture in assenza di un effettivo rapporto commerciale attivo con la clientela;
- ✓ Emettere note di credito relative a qualsiasi tipologia di sconto ulteriore rispetto ai prezzi concordati;
- ✓ Consegnare nell'ambito di un rapporto di fornitura verso un ente pubblico prodotti in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto alle caratteristiche convenute negli accordi di vendita.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** di reato con riferimento alle seguenti **aree/attività**:

- ✓ **Acquisti:**
 - *Gestione degli acquisti;*
 - *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
 - *Negoziazione di contratti di appalto di servizi;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori GxP*
 - *Rapporti con gli Enti di Certificazione.*
- ✓ **Procure e firme:**
 - *Negoziazione di contratti nell'interesse della Società.*
- ✓ **Consulenze:**
 - *Gestione delle consulenze;*

- *Selezione e gestione dei rapporti con i consulenti scientifici.*

La **gestione degli acquisti, così come la negoziazione di contratti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati contro la Pubblica Amministrazione** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società stipuli contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione degli acquisti, così come la negoziazione di contratti** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società consegna denaro o altra utilità (es: omaggi, liberalità, assunzioni, ecc.) al responsabile dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

La **gestione degli acquisti** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **delitti di contrabbando** nell'ipotesi in cui, ad esempio la Società introduca nel territorio dello Stato beni evitando di assoggettare gli stessi ai vincoli doganali, ovvero di presentare all'autorità doganale la prescritta dichiarazione all'atto dell'attraversamento della linea di confine.

La **gestione dei rapporti con gli Enti di Certificazione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società offrisse denaro o altra utilità ad un rappresentante dell'Ente di certificazione al fine di ottenere, pur in assenza dei requisiti richiesti, la specifica certificazione.

La **gestione delle consulenze** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui la Società attivasse contratti di consulenza non necessari con pubblici dipendenti al fine di influenzarne, illecitamente, le abitudini prescrittive.

La **gestione impropria dell'assegnazione di incarichi consulenziali** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, selezioni un professionista o una società segnalati dal soggetto privato al fine di favorire la Società nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività è fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire che i rapporti con fornitori e Enti di Certificazione avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- ✓ Garantire che nella gestione dei rapporti con i fornitori la Società introduca nei contratti o nelle condizioni generali degli ordini clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;

- che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- ✓ Assicurare la definizione e l'applicazione di specifiche procedure volte a disciplinare il processo di qualifica dei fornitori e la gestione dei contratti e che assicurino la necessaria *segregation of duties*. In particolare, garantire la segregazione tra le funzioni locali, di Gruppo e lo *Shared service center* coinvolti;
- ✓ Garantire che i fornitori siano qualificati sulla base delle regole definite internamente. In particolare, lo *Shared service center* si occupa della validazione fornitore e di effettuare specifici controlli di compliance. A seconda della tipologia di fornitore, è applicato un processo di valutazione preventiva del fornitore effettuato tramite portale e compilazione di apposito questionario. In caso di *red flag*, è prevista l'applicazione di sistemi di mitigazione del rischio che coinvolgono la Funzione *compliance*;
- ✓ Garantire il rispetto delle procedure interne che identificano le categorie di fornitori per le quali non è applicato il processo di valutazione tramite portale. In caso di fornitori GxP, assicurare che vengano applicati ulteriori controlli ai fini di verificare la conformità del fornitore ai requisiti di norma;
- ✓ Ove necessario, assicurare che sia applicato un processo di valutazione della solidità economico, patrimoniale e finanziaria delle controparti;
- ✓ Garantire che il processo di selezione preveda, a seconda del valore della fornitura, la richiesta di più offerte. A tal fine, garantire il rispetto delle procedure interne che definiscono, tra le altre, le deroghe applicabili a tale attività di *bid evaluation* dei fornitori;
- ✓ Assicurare che gli acquisti siano approvati a cura di responsabili dotati dei necessari poteri. In particolare, garantire che il processo di gestione degli acquisti venga gestito tramite *workflow* informatizzato su apposito *tool* che permette di tracciare e ricostruire il processo approvativo interno;
- ✓ Garantire che il processo approvativo delle RdA e degli ordini su *workflow* sia settato in modo tale da assicurare l'applicazione dello schema dei poteri approvativi interni. In particolare, il processo prevede, sulla base di soglie di valore determinate e settate a sistema, il coinvolgimento di Funzioni locali e di Gruppo/*Shared service center*;
- ✓ Garantire l'ottenimento di tutti i permessi e/o autorizzazioni e/o sussistenza di tutti i requisiti di Legge per l'ingresso dei beni nel territorio Comunitario;
- ✓ Assicurare che, nell'ambito dell'importazione di beni, sia predisposta tutta la documentazione da esibire alle Autorità Doganali;
- ✓ Garantire che il processo sia gestito per il tramite di appositi *tool* che assicurano la tracciabilità degli acquisti effettuati;
- ✓ Attivare specifici controlli volti a verificare l'effettivo svolgimento delle attività previste (entrata merci/erogazione del servizio) prima di procedere al pagamento. a cura della Funzione richiedente l'acquisto;
- ✓ Garantire che tutta la contrattualistica sia archiviata all'interno di appositi repository;

- ✓ Assicurare che i rapporti con i fornitori di beni/servizi sono formalizzati tramite specifici accordi scritti e contratti dotati di specifiche clausole 231; ove necessario sono, altresì, presenti specifici *quality agreement*;
- ✓ È garantita la completa archiviazione di tutta la documentazione di processo da parte delle Funzioni coinvolte.

Con riferimento alla **gestione delle consulenze è fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire il rispetto delle regole e limitazioni previste dal Codice Eguaglia e Codice Deontologico Farmindustria;
- ✓ Garantire che l'approvazione degli incarichi di consulenza venga effettuata a cura di personale competente e dotato dei necessari poteri;
- ✓ Assicurare che la selezione dei consulenti venga effettuata sulla base dell'effettiva competenza degli stessi allo svolgimento dell'incarico. Tale verifica viene effettuata tramite analisi del CV;
- ✓ Assicurare – nell'ambito della qualifica del consulente – che vengano, altresì, verificati eventuali conflitti o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico quali, ad esempio, lo status di ex dipendente pubblico;
- ✓ Garantire che la determinazione dei corrispettivi riconosciuti ai consulenti avvenga sulla base di valori di fair market value;
- ✓ Garantire che i trasferimenti di valore nei confronti di HCP avvengano nell'assoluto rispetto dei principi di trasparenza;
- ✓ Garantire che i rapporti con i consulenti siano formalizzati per il tramite di specifici contratti sottoscritti da funzioni dotate dei necessari poteri;
- ✓ Garantire che eventuali *advisory board* siano gestiti per il tramite di apposite agenzie *preferred* i cui rapporti siano formalizzati per il tramite di contratti *ad hoc*;
- ✓ Effettuare il pagamento dei corrispettivi solo a seguito di conferma di effettivo svolgimento dell'incarico da parte della Funzione proponente;
- ✓ Garantire che tutta la documentazione sia archiviata a cura del personale coinvolto nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ Effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/consulente;
- ✓ Effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- ✓ Effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- ✓ Creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- ✓ Effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- ✓ Influenzare indebitamente il personale appartenente ad un Ente di certificazione al fine

- di ottenere il rilascio/rinnovo di una certificazione in assenza dei requisiti previsti;
- ✓ Cedere a pressioni o raccomandazioni da parte di soggetti appartenenti ad un Ente di certificazione al fine dell'ottenimento del rilascio/rinnovo di una certificazione;
- ✓ Non adempiere correttamente agli obblighi derivanti dall'effettuazione di operazioni di importazione.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** di reato con riferimento alla seguente **area/attività**:

✓ **Personale:**

- *Gestione delle note spesa;*
- *Selezione e/o assunzione del personale;*
- *Gestione delle paghe/aumenti retributivi;*
- *Gestione delle attività relative alle risorse umane della società.*

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere un vantaggio illecito, la Società procedesse alla selezione di personale vicino o segnalato da controparti pubbliche o private.

La **gestione del personale** potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione fra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Società (segreti industriali, ecc.).

La **gestione delle note spesa** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione (sia nei confronti di soggetti pubblici che tra privati)**, nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

✓ **Forza Vendita:**

- *Selezione degli agenti;*
- *Gestione delle provvigioni spettanti agli agenti.*

La **gestione della forza vendita** e, in particolare la gestione degli agenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, per il tramite di agenti, procedesse alla costituzione di provviste da utilizzare per fini corruttivi.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della succitata **area/attività**, **è fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire il rispetto delle regole aziendali relative alla gestione del personale e delle note spese;

- ✓ Garantire la segregazione tra le Funzioni locali, di Gruppo e i fornitori esterni coinvolti nel processo;
- ✓ Assicurare che la gestione del personale venga curata a cura di soggetti identificati e muniti di idonei poteri;
- ✓ Verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente, così come i requisiti previsti per le ferie e pagamento dei contributi previsti;
- ✓ Effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- ✓ Operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- ✓ Verificare l'assenza di eventuali conflitti di interesse e/o incompatibilità, legate anche a precedenti situazioni lavorative del candidato (ad esempio ex dipendenti pubblici);
- ✓ Garantire l'esistenza e l'archiviazione della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione;
- ✓ Garantire la piena conformità alla normativa in materia previdenziale;
- ✓ Curare che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- ✓ Assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati ed approvata da soggetti dotati di idonei poteri;
- ✓ In caso di ricorso a terze parti nel processo di selezione del personale quali, *head hunter*, agenzie di lavoro interinale, assicurare che l'operatività avvenga solo con soggetti qualificati e che operano nel rispetto della normativa;
- ✓ Garantire che il personale proveniente da paesi terzi (extra EU) sia dotato di regolare permesso di soggiorno. In tale ambito il controllo dovrà essere effettuato sia in sede di assunzione che, periodicamente, sulla base delle scadenze del permesso di soggiorno, nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- ✓ Assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- ✓ Garantire che i contratti siano sottoscritti da soggetti dotati dei necessari poteri;
- ✓ Ove per la selezione dei candidati si faccia ricorso a terze parti, garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi di cui al Codice Etico;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove

- possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
 - ✓ Comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con le controparti pubbliche o private, rivolti ad ottenere l'assunzione di personale a fronte di un vantaggio illecito per la Società;
 - ✓ Erogare gli incentivi al personale solo in caso di raggiungimento di risultati specifici, precedentemente determinati sulla base di parametri oggettivi e verificabili;
 - ✓ Predisporre le note spese nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Società;
 - ✓ Garantire la completezza e la veridicità dei giustificativi relativi alle spese per le quali è stato richiesto il rimborso nel rispetto dei requisiti previsti dalle procedure aziendali;
 - ✓ Garantire che il rimborso delle note spese avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura di soggetti dotati di idonei poteri, sulla base di un processo segregato, e solo in presenza di regolari giustificativi;
 - ✓ Verificare che le spese, per le quali è stato chiesto il rimborso, siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi. In particolare, alle note spese è applicato un *monitoring process* periodico effettuato dalla Funzione *compliance*; il pagamento delle note spese viene effettuato dallo *Shared service center* una volta che le note spese sono state approvate e non sono state identificate delle anomalie.

Con riferimento alla **forza vendita è fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire che il processo di selezione e qualifica di agenti avvenga sempre nel rispetto delle regole aziendali;
- ✓ Verificare l'attendibilità commerciale, professionale e i requisiti di onorabilità delle controparti;
- ✓ Garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione;
- ✓ Rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- ✓ Accertarsi dell'identità della controparte;
- ✓ Accertarsi che le provvigioni concordate rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- ✓ Garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D. Lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;
- ✓ Garantire che il conferimento del mandato alla controparte risulti da specifico atto scritto sulla base di standard contrattuali e che il contratto sia sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri. In particolare, sono previsti specifici contratti che definiscono,

tra le altre, le aree territoriali di attività, i prodotti in *scope*, nonché le modalità di determinazione delle provvigioni;

- ✓ Liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*;
- ✓ Verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ Operare secondo logiche di favoritismo;
- ✓ Tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- ✓ Porre in essere, sotto qualunque forma, attività e comportamenti discriminatori, minacce, intimidazioni o molestie nei confronti di dipendenti, fornitori, clienti, terze parti o partner commerciali per motivi di età, sesso, aspetto, etnia, credo religioso, orientamento sessuale o opinioni politiche;
- ✓ Assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- ✓ Promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o clienti privati quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio di meritocrazia;
- ✓ Erogare premi o incentivi al personale se non in conformità alle regole stabilite dalla Società e, in ogni caso, senza che vi siano motivazioni oggettive e verificabili;
- ✓ Effettuare rimborsi spese che:
 - non siano stati preventivamente approvati;
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.
- ✓ Impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- ✓ Emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- ✓ Attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- ✓ Creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- ✓ Intrattenere rapporti con soggetti terzi vicini a controparti pubbliche o private con il fine esclusivo di ricevere un indebito vantaggio o utilità per la Società.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** di reato con riferimento alla seguente **area/attività**:

- ✓ **Contratti Infragruppo:**

- *Contratti infragruppo;*
 - *Gestione delle attività di reportistica nei confronti del Gruppo.*
- ✓ **Attività finanziarie:**
- *Attività preparatore alla e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);*
 - *Gestione Ciclo Attivo: ordini dei clienti, fatturazione, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Attivo: fatturazione Clienti, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Passivo;*
 - *Gestione adempimenti societari, fiscali e contributivi;*
 - *Gestione del contenzioso fiscale;*
 - *Gestione delle attività di tesoreria;*
 - *Controllo di gestione.*

La **gestione dei contratti infragruppo** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'eventualità in cui, nell'ambito dei rapporti infragruppo, venissero costituite delle provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione delle attività finanziarie** e, in particolare, la gestione del ciclo attivo potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società procedesse al riconoscimento di crediti o sconti non previsti contrattualmente da applicare ai soli fini corruttivi.

La **gestione delle attività finanziarie** e, in particolare, la gestione del credito potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** (sia nei confronti di soggetti pubblici che privati) nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società autorizzi un passaggio a perdita di crediti, pur in assenza dei requisiti, al fine di concedere un beneficio alla controparte e creare provvista da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione delle attività finanziarie** e, in particolare, la gestione degli acquisti di beni e servizi afferenti al ciclo passivo potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'eventualità in cui, ad esempio, la società stipulasse contratti a valori non congrui al solo fine di costruire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione delle attività finanziarie** e, in particolare, la gestione dei pagamenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la società procedesse ad effettuare pagamenti finalizzati a influenzare, illecitamente, l'operato di un pubblico funzionario.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività, è fatto obbligo** di:

- ✓ Monitorare le normative fiscali per garantire che tutte le fatture e i pagamenti siano conformi alle norme e ai regolamenti locali, ivi inclusi gli eventuali aggiornamenti normativi;
- ✓ Prevedere limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- ✓ Autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti

- preventivamente identificati e dotati di apposita procura;
- ✓ Effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini e/contratti e comunque approvate dalle funzioni competenti che ne attestino l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizzino il pagamento;
 - ✓ Assicurare un processo di approvazione al pagamento che preveda la doppia firma per l'autorizzazione all'addebito da parte di procuratori di funzioni diverse;
 - ✓ Assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - ✓ Assicurare che non ci sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
 - ✓ Assicurare adeguata segregazione tra i soggetti autorizzati a caricare le distinte di pagamento, i soggetti approvatori e coloro che gestiscono i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
 - ✓ Per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
 - ✓ Garantire che gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - ✓ Assicurare che i rapporti infragruppo siano regolati tramite specifici accordi che definiscano, tra gli altri, ruoli, responsabilità, prestazioni e corrispettivi pattuiti;
 - ✓ Garantire la periodica riconciliazione dei conti correnti bancari;
 - ✓ Garantire la corretta e completa archiviazione della documentazione a cura delle funzioni coinvolte nel processo nonché la tracciabilità di tutte le operazioni con la Società del Gruppo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- ✓ Effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- ✓ Effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- ✓ Effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- ✓ Effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- ✓ Creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte), anche per il tramite di rapporti con società facenti parte del Gruppo.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** di reato con riferimento alla seguente **area/attività**:

✓ **Marketing:**

- *Gestione delle attività di marketing: promozione dei prodotti aziendali;*
- *Gestione dell'attività di marketing: definizione del prezzo per il canale farmacie e grossisti;*
- *Progettazione, confezionamento, imballaggio, packaging dei prodotti aziendali;*
- *Promozione dei prodotti aziendali e gestione del materiale informativo promozionale;*
- *Gestione di attività relative al materiale promozionale;*
- *Gestione delle attività di informazione scientifica;*
- *Gestione dell'attività di approvazione, validazione e controllo del materiale stampato.*

✓ **Donazioni:**

- *Gestione liberalità (donazioni, etc.).*

✓ **Omaggi:**

- *Effettuazione di omaggi e atti di cortesia per conto della Società.*

✓ **Sponsorizzazioni:**

- *Gestione delle sponsorizzazioni.*
Gestione delle sponsorizzazioni non scientifiche.

La **gestione delle attività di marketing** e, in particolare, l'utilizzo improprio degli inviti a eventi e congressi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la società procedesse alla partecipazione sponsorizzata di un HCP al solo fine di influenzarne, illecitamente, le abitudini prescrittive offrendo, alle stesse, utilità non permesse.

La **gestione delle attività di marketing** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione di **reato di corruzione (sia pubblica che tra privati)** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società sponsorizzi eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui, al fine di dotarli di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di controparti pubbliche o private

La **gestione delle donazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui la società procedesse al riconoscimento di una donazione in favore di un HCO al fine di ottenere, quale contropartita illecita, l'aggiudicazione di una fornitura.

La **gestione delle donazioni** potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione ai reati di **corruzione tra privati** nel momento in cui la dazione illecita fosse effettuata nei confronti di un ente privato.

La **gestione degli omaggi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** e di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società concede una

donazione o un'erogazione liberale, nonché effettui degli omaggi in favore di Enti pubblici o privati al fine di compiere azioni corruttive ed ottenere benefici illeciti.

La **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui la società procedesse alla sponsorizzazione di attività proposte da controparti pubbliche/private al solo fine di ottenere un illecito vantaggio per la Società.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività**, è **fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire che la gestione dei processi avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e del Codice Etico della Società e Eguale;
- ✓ Mantenere elevati *standard* di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici e privati, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- ✓ Garantire che gli omaggi distribuiti dalla Società abbiano valore trascurabile;
- ✓ Assicurare che, in caso di utilizzo di terze parti, le stesse siano soggette ad una *due diligence* anticorruzione;
- ✓ Garantire che le sponsorizzazioni siano esclusivamente motivate e connesse all'attività aziendale e dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine della Società;
- ✓ Con riferimento agli eventi e congressi organizzati e/o sponsorizzati dalla Società, assicurare l'applicazione del processo approvativo segregato volto a verificare, tra le altre, la scientificità dell'iniziativa, la congruità delle spese e la *compliance*;
- ✓ Assicurare che le operazioni siano direttamente ed esclusivamente connesse a tematiche attinenti all'impiego di farmaci e siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate. In particolare, gli eventi con tematiche attinenti al farmaco sono sottoposti a validazione preventiva da parte dell'Autorità Regolatoria (AIFA);
- ✓ Assicurare che tutte le forme di sponsorizzazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite, giustificate e documentate, autorizzate, verificate e sottoscritte dai Direttori/responsabili di funzione indicati nelle deleghe interne/procure;
- ✓ Garantire che ogni attività relativa all'organizzazione e/o partecipazione ad eventi congressuali e le eventuali relative comunicazioni ad Enti Pubblici avvenga in accordo con le disposizioni normative applicabili e sia effettuata secondo processi organizzati e mantenuti sotto controllo in coerenza con i piani di promozione ed informazione scientifica aziendali;
- ✓ Garantire il rispetto delle limitazioni definite dalle normative, dai regolamenti degli enti e dalle regole deontologiche di settore in merito a:
 - Tipologie di spese sostenibili;
 - Requisiti per le *venue* ove vengono effettuati gli eventi e congressi;
 - Limiti all'ospitalità concessa;

- Modalità di reclutamento.
- ✓ Ove previsto, si garantisce l'applicazione, altresì, delle limitazioni richiamate dall'Accordo Stato-Regioni ECM relative a:
 - Modalità di interazione con *Provider* (sponsorizzazione);
 - Accesso alla sala congressuale di rappresentante dello sponsor commerciale;
 - Pubblicità dei prodotti in caso di eventi ECM;
 - Gestione dei conflitti di interesse.
- ✓ Ove previsto, la Società assicura la gestione degli adempimenti connessi al processo di validazione, preventivazione e consuntivazione degli eventi e congressi su portale AIFA;
- ✓ Assicurare che la selezione delle agenzie, *provider* nonché ulteriori terze parti coinvolte nell'organizzazione e/o nelle attività di sponsorizzazione avvenga nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione degli acquisti*" della presente Parte Speciale;
- ✓ Garantire che i rapporti con agenzie logistiche, *provider*, segreterie organizzative nonché ulteriori terze parti coinvolte nell'organizzazione/sponsorizzazione di convegni ed eventi, siano formalizzati tramite contratti scritti tra le parti contenenti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ Erogare contributi liberali in favore di persone fisiche;
- ✓ Promettere o concedere liberalità in favore di Enti pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- ✓ Procedere all'organizzazione o sponsorizzazione di un evento o di un congresso che non sia conforme alla normativa ed alle regole deontologiche di riferimento;
- ✓ Effettuare sponsorizzazioni od altri progetti a favore di Gruppi e/o partiti politici;
- ✓ Promettere o concedere contributi a soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- ✓ Effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o intestati a soggetti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- ✓ Effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per prestazioni non eseguite (in tutto o in parte);
- ✓ Offrire o promettere a soggetti pubblici o privati o a loro familiari ovvero a persone a

questi vicine, qualsiasi forma di omaggio o prestazione finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre un qualsiasi vantaggio illecito per la Società;

- ✓ Effettuare attività utilizzando materiali non approvati e in violazione delle regole e procedure aziendali;
- ✓ Offrire o promettere omaggi eccedenti le normali pratiche di cortesia e comunque al fine di influenzare, indebitamente, una controparte Pubblica o privata.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** di reato con riferimento alla seguente **area/attività**:

✓ **Logistica:**

- *Gestione della distribuzione e della logistica;*
- *Gestione degli ordini relativi al canale farmacie e grossisti;*
- *Gestione degli ordini relativi al canale ospedaliero;*
- *Gestione dei prodotti resi e/o respinti dal cliente;*
- *Gestione dei richiami di prodotto (recall);*
- *Selezione dei trasportatori;*
- *Gestione dei reclami da parte del cliente;*
- *Supply chain.*

La **gestione della distribuzione e della logistica** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di frode nelle pubbliche forniture**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse ad enti pubblici prodotti in tutto o in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo rispetto alle caratteristiche convenute.

La **gestione delle attività di Supply chain** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **delitti di contrabbando** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si sottoponga la merce alla prescritta dichiarazione doganale effettuando manovre fraudolente dirette ad indurre in errore l'autorità doganale sugli elementi dell'accertamento, ovvero rendendo false dichiarazioni in ordine alla quantità, qualità, origine e valore della merce.

La **gestione impropria di resi o respinti da clienti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione (sia pubblica che privata)** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società procedesse all'accettazione di resi e, contestuale, emissione di note di credito in assenza dei requisiti previsti.

La **selezione e gestione dei trasportatori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società stipulasse un contratto in assenza dei requisiti e contestualmente offrisse denaro o altra utilità illecita ad una controparte privata.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione della suddetta attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della succitata **area/attività**, è **fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- ✓ Mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- ✓ Provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- ✓ Assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti doganali previsti così come il pagamento dei relativi dazi e imposte;
- ✓ Comunicare, senza ritardo, al *management* aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ Garantire che nella gestione dei rapporti con i fornitori la Società introduca nei contratti o nelle condizioni generali degli ordini clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- ✓ Garantire che le attività siano effettuate da personale dotato di idonei poteri. In particolare, assicurare che tutta la documentazione avente valenza verso l'esterno venga sottoscritta a cura del legale rappresentante o procuratore dotato dei necessari poteri. Sono altresì identificate e dotate dei necessari poteri le funzioni che hanno il compito di interfacciarsi con l'Autorità Regolatoria in occasione di richieste di importazione prodotti;
- ✓ Garantire che gli adempimenti doganali relativi all'importazione dei prodotti (sia normale che in occasione di carenze di stock) siano effettuati direttamente dalle funzioni di Gruppo identificate. Il passaggio di proprietà del prodotto, fra le società del Gruppo e Zentiva Italia, avviene all'atto di caricamento a magazzino locale restando tutte le responsabilità connesse all'importazione di pertinenza delle funzioni di Gruppo;
- ✓ Garantire l'applicazione di specifici processi di verifica documentati prima di procedere alla commercializzazione e il rilascio dei prodotti sul mercato;
- ✓ Garantire, altresì, l'applicazione di specifici processi di verifica ed autorizzazione segregati in merito alla gestione degli eventuali resi;
- ✓ Assicurare la definizione e l'applicazione di specifiche procedure volte a disciplinare il processo di qualifica dei fornitori e la gestione dei contratti e che assicurino la necessaria *segregation of duties*. In particolare, garantire la segregazione tra le funzioni locali e di Gruppo coinvolti;
- ✓ Garantire che tutta la documentazione venga archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo attraverso specifiche modalità;

- ✓ Garantire l'applicazione in materia dei controlli richiamati dalla ISO 9001.

Nell'ambito dei succitati comportamenti è **fatto divieto** di:

- ✓ Effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di terze parti;
- ✓ Cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società;
- ✓ Presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri alla Pubblica Amministrazione;
- ✓ Tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- ✓ Utilizzare terze parti compiacenti al fine di evadere/eludere i costi connessi agli adempimenti doganali;
- ✓ Importare prodotti senza che siano stati gestiti gli specifici adempimenti doganali e il pagamento degli importi dovuti;
- ✓ Tenere comportamenti poco trasparenti con la Pubblica Amministrazione.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** di reato con riferimento alla seguente **area/attività**:

- ✓ **Business Support:**
 - *Partecipazione alle attività di due diligence per l'acquisizione di nuovi prodotti;*
 - *Gestione delle attività di business development;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i broker;*
 - *Gestione delle attività di Trade.*

La gestione **delle attività di Business Support** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la PA** nell'ipotesi in cui, tramite la realizzazione di attività di BD, venissero create delle provviste da utilizzare a fini corruttivi.

La **gestione delle attività di Business Support** potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un'utilità illecita, offrisse denaro o altra utilità non dovuta ad un potenziale *business partner* da coinvolgere nelle attività di *BD*.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione della suddetta attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della succitata **area/attività**, è **fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire che i rapporti con broker e tutte le terze parti con cui attivare attività di *business development* avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- ✓ Garantire che le attività vengano gestite a cura di funzioni dotati dei necessari poteri e

della competenza necessaria. In particolare, assicurare che tutta la documentazione e la contrattualistica venga sottoposta alla firma da parte del legale rappresentante o procuratore dotato dei necessari poteri sulla base dello schema di deleghe e procure in vigore;

- ✓ Assicurare la segregazione tra le funzioni interne, di Gruppo e i Comitati *ad hoc*;
- ✓ Applicare un processo volto a qualificare broker e tutte le terze parti con cui attivare attività di *business development*, accertandosi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica anche per il tramite di specifiche banche dati;
- ✓ Accertarsi che le provvigioni/fee concordate rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente e sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- ✓ Informare adeguatamente i broker e tutte le terze parti con cui attivare attività di *business development* in merito alle prescrizioni di cui al Modello e al Codice etico;
- ✓ Verificare l'effettività delle prestazioni prima di procedere all'autorizzazione del pagamento delle provvigioni/fee;
- ✓ Liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post* e, in particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio.
- ✓ Garantire che il conferimento del mandato al *broker* e a tutte le terze parti con cui attivare attività di *business development* risulti da atto scritto riportante clausole che specifichino:
 - Che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice etico;
 - Che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - Che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nell'ambito dei succitati comportamenti è **fatto divieto** di:

- ✓ Impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- ✓ Emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- ✓ Effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano apposte in fattura;
- ✓ Attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- ✓ Creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelle di mercato oppure fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** di reato con riferimento alla seguente **area/attività**:

- ✓ **Rapporti con la pubblica amministrazione:**
 - *Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.*

La **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) nell'interesse della Società.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione della suddetta attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della succitata **area/attività**, è fatto **obbligo** di:

- ✓ Operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- ✓ Garantire che i rapporti con la PA siano intrattenuti esclusivamente da parte di soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- ✓ Mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- ✓ Garantire la congruità delle eventuali *fee* riconosciute ai consulenti legali coinvolti;
- ✓ Garantire, ove possibile sulla base della struttura organizzativa, un'adeguata segregazione nell'ambito della gestione del potere sanzionatorio e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- ✓ Assicurare che tutta la documentazione e gli atti prodotti sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- ✓ Garantire che il processo di selezione di consulenti esterni valuti, tra le altre, la professionalità e onorabilità delle controparti;
- ✓ Assicurarsi che i rapporti con i consulenti legali siano definiti nell'ambito di contratti/lettere d'incarico formalizzati, riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

- ✓ Garantire che tutta la documentazione sia archiviata a cura dei soggetti coinvolti nel processo.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ✓ Adottare comportamenti contrari alle leggi in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- ✓ Adottare comportamenti contrari alle leggi in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dell'**area/attività** in argomento, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- ✓ Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- ✓ Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- ✓ Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- ✓ L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ Coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- ✓ Accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- ✓ Indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni

non veritiere.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*ter* (come sopra specificato), 25-*decies* e 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale o alla normativa in materia.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*ter* (ad esclusione dei reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati per i quali si rimanda alla Parte Speciale A del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) e 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 25-*ter* (come sopra specificato) e 25-*quinqüiesdecies* del Decreto.

B.1 Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 267/1942. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla realizzazione delle attività di cui sopra che configurano la fattispecie di reato in oggetto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato d'impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo, che siano attribuite ai soci, ad altri organi sociali, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D. Lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, del citato testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, della L. 576/1982, o del D.lgs. 124/1993 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o Enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

B.1-bis. Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. N. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000)²

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

² Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000)³

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)

Il delitto è costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 – quater del D.lgs. 74/2000)⁴

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente

³ Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

⁴ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari (come sopra specificato) e ai reati tributari sono riconducibili a:

- ✓ **Rapporti con la pubblica amministrazione:**
 - *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (in particolare, in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle materie fiscali).*
- ✓ **Acquisti:**
 - *Gestione degli acquisti;*
 - *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
 - *Negoziazione di contratti di appalto di servizi;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori GxP;*
 - *Rapporti con gli Enti di Certificazione.*
- ✓ **Personale:**
 - *Gestione delle note spesa;*
 - *Selezione e/o assunzione del personale;*
 - *Gestione delle paghe/aumenti retributivi.*
- ✓ **Contratti Infragruppo:**
 - *Contratti infragruppo.*
- ✓ **Attività finanziarie:**
 - *Attività preparatore alla e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);*
 - *Gestione Ciclo Attivo: ordini dei clienti, fatturazione, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Attivo: fatturazione Clienti, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Passivo;*
 - *Gestione degli adempimenti societari, fiscali e contributivi;*
 - *Gestione del contenzioso fiscale;*
 - *Controllo di gestione;*
 - *Rapporti con la Società di revisione e/o con il Sindaco unico;*
 - *Gestione delle attività di tesoreria.*
- ✓ **Procure e firme:**
 - *Negoziazione di contratti nell'interesse della Società.*
- ✓ **Gare:**
 - *Gestione della documentazione necessaria alla partecipazione a gare pubbliche;*
 - *Gestione delle gare pubbliche e delle RDO per la fornitura di beni;*
 - *Gestione delle proposte economiche libere in favore di soggetti pubblici;*
 - *Gestione degli ordini ospedalieri;*
 - *Gestione delle proposte economiche extra gara (enti pubblici e privati) per la fornitura di beni;*

- *Gestione del Customer Service ospedaliero e gestione note di credito e debito Linea Ospedaliera.*
- ✓ **Politiche commerciali e attività di vendita:**
 - *Gestione delle attività di vendita;*
 - *Gestione canale distributivo grossisti;*
 - *Vendita o, comunque, immissione in circolazione di prodotti aziendali;*
 - *Definizione e gestione della politica commerciale;*
 - *Gestione dei canali distributivi;*
 - *Gestione delle vendite nelle farmacie;*
 - *Gestione canale distributivo farmacie private;*
 - *Gestione delle vendite nelle farmacie private;*
 - *Gestione e selezione dei broker.*
- ✓ **Forza vendita:**
 - *Selezione degli agenti;*
 - *Gestione delle provvigioni spettanti agli agenti.*
- ✓ **Logistica:**
 - *Gestione della distribuzione e della logistica;*
 - *Gestione del magazzino;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale farmacia e grossisti;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale ospedaliero;*
 - *Gestione dei prodotti resi e/o respinti dal Cliente;*
 - *Gestione dei richiami di prodotti (recall);*
 - *Selezione dei trasportatori;*
 - *Gestione dei reclami da parte del cliente;*
 - *Gestione dei prodotti contraffatti, falsificati o devianti;*
 - *Supply Chain.*
- ✓ **Marketing::**
 - *Gestione delle attività di marketing: promozione dei prodotti aziendali;*
 - *Gestione dell'attività di marketing: definizione del prezzo per il canale farmacie e grossisti;*
 - *Progettazione, confezionamento, imballaggio, packaging dei prodotti aziendali;*
 - *Promozione dei prodotti aziendali e gestione del materiale informativo promozionale;*
 - *Gestione di attività relative al materiale promozionale;*
 - *Gestione delle attività di informazione scientifica;*
 - *Gestione dell'attività di approvazione, validazione e controllo del materiale stampato.*
- ✓ **Consulenze:**
 - *Gestione delle consulenze;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i consulenti scientifici.*
- ✓ **Donazioni:**
 - *Gestione liberalità (donazioni, etc.).*

✓ **Sponsorizzazioni:**

- *Gestione delle sponsorizzazioni.*

✓ **Business Support:**

- *Partecipazione alle attività di due diligence per l'acquisizione di nuovi prodotti;*
- *Gestione delle attività di business development;*
- *Selezione e gestione dei rapporti con i broker;*
- *Gestione delle attività di Trade.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici

Di seguito sono elencati alcuni dei **principi di comportamento** di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle regole aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*ter* (come sopra specificato) e 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Ai Destinatari, quindi, è **fatto** in primo luogo **obbligo** di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- 2) rispettare le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
- 3) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa Zentiva Italia S.r.l. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario di Zentiva Italia S.r.l., ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;
- 4) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato effettuare fusioni con altri enti o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali;
- 5) garantire il corretto funzionamento degli organi sociali di Zentiva Italia S.r.l., consentendo lo svolgimento delle attività del Sindaco unico e/o dei revisori e/o dell'Organismo di Vigilanza. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da

impedire al Sindaco unico e/o all'Organismo di Vigilanza e/o ai revisori di svolgere le attività di rispettiva competenza.

Inoltre, è assolutamente **vietato** ai Destinatari di:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti dagli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alla seguente **area/attività**:

- ✓ **Rapporti con la pubblica amministrazione:**
 - *Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (in particolare, in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti dalla Pubblica Amministrazione nelle materie fiscali).*
- ✓ **Acquisti:**
 - *Gestione degli acquisti;*
 - *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
 - *Negoziazione di contratti di appalto di servizi;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori GxP;*
 - *Rapporti con gli Enti di Certificazione.*
- ✓ **Procure e firme:**
 - *Negoziazione di contratti nell'interesse della Società.*
- ✓ **Personale:**
 - *Gestione delle note spesa;*
 - *Selezione e/o assunzione del personale;*
 - *Gestione delle paghe/aumenti retributivi.*
- ✓ **Contratti Infragruppo:**
 - *Contratti infragruppo.*
- ✓ **Adempimenti regolatori:**
 - *Gestione delle attività inerenti art work e bollini.*
- ✓ **Gare:**
 - *Gestione della documentazione necessaria alla partecipazione a gare pubbliche;*
 - *Gestione delle gare pubbliche e delle RDO per la fornitura di beni;*
 - *Gestione delle proposte economiche libere in favore di soggetti pubblici;*
 - *Gestione degli ordini ospedalieri;*

- *Gestione delle proposte economiche extra gara (enti pubblici e privati) per la fornitura di beni;*
- *Gestione del Customer Service ospedaliero e gestione note di credito e debito Linea Ospedaliera.*

- ✓ **Politiche commerciali e attività di vendita:**
 - *Gestione delle attività di vendita;*
 - *Gestione canale distributivo grossisti;*
 - *Vendita o, comunque, immissione in circolazione di prodotti aziendali;*
 - *Definizione e gestione della politica commerciale;*
 - *Gestione dei canali distributivi;*
 - *Gestione delle vendite nelle farmacie;*
 - *Gestione canale distributivo farmacie private;*
 - *Gestione delle vendite nelle farmacie private;*
 - *Gestione e selezione dei broker.*

- ✓ **Forza vendita:**
 - *Selezione degli agenti;*
 - *Gestione delle provvigioni spettanti agli agenti.*

- ✓ **Logistica:**
 - *Gestione della distribuzione e della logistica;*
 - *Gestione del magazzino;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale farmacia e grossisti;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale ospedaliero;*
 - *Gestione dei prodotti resi e/o respinti dal Cliente;*
 - *Gestione dei richiami di prodotti (recall);*
 - *Selezione dei trasportatori;*
 - *Gestione dei reclami da parte del cliente;*
 - *Gestione dei prodotti contraffatti, falsificati o devianti;*
 - *Supply Chain.*

- ✓ **Marketing:**
 - *Gestione delle attività di marketing: promozione dei prodotti aziendali;*
 - *Gestione dell'attività di marketing: definizione del prezzo per il canale farmacie e grossisti;*
 - *Progettazione, confezionamento, imballaggio, packaging dei prodotti aziendali;*
 - *Promozione dei prodotti aziendali e gestione del materiale informativo promozionale;*
 - *Gestione di attività relative al materiale promozionale;*
 - *Gestione delle attività di informazione scientifica;*
 - *Gestione dell'attività di approvazione, validazione e controllo del materiale stampato.*

- ✓ **Consulenze:**
 - *Gestione delle consulenze;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i consulenti scientifici.*

- ✓ **Donazioni:**

- *Gestione liberalità (donazioni, etc.).*
- ✓ **Sponsorizzazioni:**
 - *Gestione delle sponsorizzazioni.*
- ✓ **Attività finanziarie:**
 - *Attività preparatore alla e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);*
 - *Gestione Ciclo Attivo: ordini dei clienti, fatturazione, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Attivo: fatturazione Clienti, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Passivo;*
 - *Gestione degli adempimenti societari, fiscali e contributivi;*
 - *Gestione del contenzioso fiscale;*
 - *Controllo di gestione;*
 - *Rapporti con la Società di revisione e/o con il Sindaco unico;*
 - *Gestione delle attività di tesoreria.*
- ✓ **Business Support:**
 - *Partecipazione alle attività di due diligence per l'acquisizione di nuovi prodotti;*
 - *Gestione delle attività di business development;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i broker;*
 - *Gestione delle attività di Trade.*

La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (in particolare, in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti disposti nelle materie fiscali) potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di occultamento o distruzione di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occulta o distrugge in tutto o in parte i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle Autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

La gestione degli acquisti, nonché la firma dei contratti potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nell'ambito di un rapporto di fornitura e/o appalto procede alla registrazione in contabilità di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e indica, dunque, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La gestione degli acquisti potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di un contratto simulato con un fornitore/GxP avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi, indica nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La gestione delle note spesa potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi, riconosca rimborsi per spese non sostenute (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

La **gestione delle paghe/ aumenti retributivi** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte sui redditi:

- avvalendosi di un contratto di assunzione falso, indica elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa a dette imposte;
- erogando una retribuzione al dipendente inferiore rispetto a quanto rinvenibile nella certificazione unica trasmessa e contabilizzata, indica nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi in misura maggiore a quelli effettivamente sostenuti.

La **gestione dei contratti infragruppo** può presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, la Società registrasse fatture emesse da società del Gruppo per servizi non resi (in tutto o in parte) oppure fatture i cui servizi sono resi da soggetti diversi rispetto a quelli che risultano dalla documentazione contabile.

La **gestione dei contratti infragruppo** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, stipuli contratti fittizi con società del Gruppo, al fine di indicare in dichiarazione elementi passivi e beneficiare di vantaggi fiscali indebiti.

La **gestione delle attività inerenti art work e bollini** può presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, la Società procedesse alla registrazione in contabilità di fatture per ordini di bollini farmaceutici in tutto o in parte inesistenti e indica, dunque, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La **gestione delle attività inerenti art work e bollini** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di un contratto simulato con AWS avente ad oggetto l'emissione di ordini di bollini, indica nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La **gestione delle attività connesse alle gare** potrebbero presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emette fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

La **gestione del Customer Service ospedaliero e gestione note di credito e debito Linea Ospedaliera** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emette e contabilizza note di credito in relazione ad operazioni (in tutto o in parte) inesistenti.

La **gestione delle attività di vendita** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di

consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emette fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

La **gestione delle attività di vendita** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emette e contabilizza note di credito in relazione ad operazioni (in tutto o in parte) inesistenti.

La **gestione degli agenti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati tributari** nell'ipotesi in cui la società procedesse alla contabilizzazione di costi, relativi a provvigioni, non effettivamente riconosciute.

La **gestione dei prodotti resi e/o respinti dal Cliente** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società emette e contabilizza note di credito in relazione ad operazioni (in tutto o in parte) inesistenti.

La **gestione di eventi scientifici/attività di marketing** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto – al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per la Società – procedesse alla registrazione in contabilità di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, derivanti dalle attività in oggetto e conseguentemente il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

La **gestione delle consulenze** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La **gestione delle liberalità (donazioni, etc.)** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di documenti falsi, indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi quali liberalità erogate nell'ambito di operazioni in tutto o in parte inesistenti.

La **gestione delle sponsorizzazioni** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di documenti falsi, indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi quali sponsorizzazioni erogate nell'ambito di operazioni in tutto o in parte inesistenti.

Le attività connesse alla **gestione delle attività finanziarie** potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di false comunicazioni sociali**, ad esempio, attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

La **gestione delle attività finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli Amministratori o il

Sindaco unico della Società, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci della Società.

La **gestione delle attività preparatorie alla e/o predisposizione del bilancio** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di occultamento di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle Autorità la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

La **gestione del ciclo attivo** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta fatture o altri documenti per vendite in tutto o in parte inesistenti.

La **gestione del ciclo passivo** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nell'ambito di un rapporto di fornitura e/o appalto proceda alla registrazione in contabilità di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e indichi, dunque, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La **gestione del ciclo passivo** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di un contratto simulato avente ad oggetto l'acquisto di beni o servizi, indichi nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

La **gestione degli adempimenti societari, fiscali e contributivi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

La **gestione degli adempimenti fiscali e contributivi** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** e di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società utilizzi nella stessa dichiarazione annuale, differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.

La **gestione delle attività preparatorie alla e/o predisposizione del bilancio** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di occultamento di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Società, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle Autorità la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Società.

La **gestione dei pagamenti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati tributari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la società non procedesse al pagamento delle imposte dovute.

La **gestione delle attività di business support** potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **reati tributari** nell'ipotesi in cui la società procedesse alla contabilizzazione di costi relativi alle attività di BD in tutto o in parte non effettuate.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività** oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, delitti di contrabbando e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" del presente Modello **è fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire il rispetto delle regole descritte all'interno dei documenti e delle procedure interne, periodicamente aggiornati, ove siano indicati con chiarezza i criteri di contabilizzazione per ogni singola tipologia di transazione;
- ✓ Ove le attività siano effettuate tramite il ricorso a consulenti/professionisti o terze parti assicurare che tali rapporti siano formalizzati tramite contratti scritti tra le parti contenenti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- ✓ Garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento e a fronte di qualunque circostanza;
- ✓ Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ Osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- ✓ Assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- ✓ Procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;

- ✓ Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ✓ Gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata i documenti, le relazioni e le altre annotazioni, mantenendo la documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- ✓ Assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- ✓ Assicurare che per le poste più significative siano previste specifiche attività di riconciliazione tra bilancio di verifica e bilancio d'esercizio e tali riconciliazioni siano verificate e autorizzate dalle figure preposte;
- ✓ Improntare i rapporti con le Autorità fiscali alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- ✓ Assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- ✓ Effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle Autorità fiscali o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci;
- ✓ Assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- ✓ Assicurare che la bozza di bilancio sia sottoposta alla verifica di tutte le funzioni aziendali previste dalle procedure aziendali;
- ✓ Assicurare che, per ciascuna funzione, sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Sindaco unico, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- ✓ Assicurare che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Sindaco unico debba esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- ✓ Garantire al Sindaco unico il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico;
- ✓ Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con enti pubblici che svolgono attività di vigilanza, prevedere che:
 - il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
 - sia data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto

- al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alle Autorità di Vigilanza;
- gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza siano effettuati con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
 - sia assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle autorità in questione, un'adeguata collaborazione da parte delle funzioni aziendali competenti.
- ✓ Effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità fiscali, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
 - ✓ Mantenere un approccio improntato alla massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con l'Autorità Fiscale;
 - ✓ Garantire l'applicazione di processi volti ad assicurare che la Società intrattenga rapporti solo con enti e soggetti qualificati e realmente operativi;
 - ✓ Assicurarsi, che tutti i rapporti con società esterne che mettono a disposizione personale o sistemi in favore di Zentiva siano formalizzati tramite appositi contratti o accordi scritti che disciplinino, correttamente, ruoli, responsabilità, modalità operative ed eventuali corrispettivi previsti;
 - ✓ Procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità delle diverse rilevazioni contabili;
 - ✓ Garantire il trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
 - ✓ Operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
 - ✓ Utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
 - ✓ Procedere alla contabilizzazione di fatture passive e al contestuale pagamento solo a fronte di evidenze in merito all'effettivo svolgimento del servizio/consegna del bene. A tal fine, assicurare l'archiviazione della prova di effettività (intesa quale evidenza dell'effettiva fornitura che possa comprovare lo svolgimento delle attività sottostanti la fattura/il contratto);
 - ✓ Procedere all'emissione di fatture attive solo in caso di prestazioni effettivamente svolte dalla Società;
 - ✓ Assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;

- ✓ Garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- ✓ Assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- ✓ Porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ✓ Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ✓ Ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- ✓ Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ✓ Effettuare operazioni al fine di eludere le normative fiscali;
- ✓ Porre in essere operazioni o attività che possano determinare i reati di cui al D.lgs. 74/2000 e s.m.i.;
- ✓ Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ✓ Ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- ✓ Procedere alla contabilizzazione di fatture relative a prestazioni non effettuate (in tutto o in parte);
- ✓ Emettere fatture in assenza di un effettivo rapporto commerciale con la clientela e, in ogni caso, in assenza dei relativi requisiti;
- ✓ Alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- ✓ Presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità fiscali esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*ter* (come sopra specificato) e 25-*quindiecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga o violazione dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale o alla normativa in materia.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

C.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa⁵ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.)** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

⁵ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono riconducibili a:

- ✓ **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza:**
 - *Gestione degli atti, pratiche e formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti, dei laboratori e dei macchinari;*
 - *Designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda e del Medico Competente allo svolgimento della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008;*
 - *Adozione delle misure di sicurezza;*
 - *Designazione e/o la formazione e/o il coordinamento degli addetti a: prevenzione antincendi; pronto soccorso; gestione emergenze.*

- ✓ **Acquisti:**
 - *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
 - *Negoziazione di contratti di appalto di servizi.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici

Di seguito sono elencati alcuni dei **principi di comportamento** di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle regole aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dal Datore di Lavoro (ed eventuali Delegati o Subdelegati), dai Dirigenti, dai Preposti, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dai Lavoratori, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente che intervengono, a qualsiasi titolo, nelle **aree/attività** descritte al precedente paragrafo.

Ai Destinatari è fatto espresso **obbligo** di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello;
- 2) rispettare le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo;
- 3) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 4) in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre, è assolutamente **vietato** di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008, come successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/2009, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza all'interno di Zentiva Italia S.r.l. e dei luoghi di pertinenza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (a titolo di esempio, il Datore di Lavoro e i Delegati in materia di Sicurezza) e alle funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione del sistema sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti da Zentiva Italia S.r.l. in tale materia nel

rispetto delle deleghe e procure conferite, nonché delle Procedure avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza,

- ai soggetti nominati da Zentiva Italia S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (es. l' RSPP, gli i Preposti; gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli addetti al Primo Soccorso; i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- a tutti i Lavoratori, di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni fornite da Zentiva Italia S.r.l.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alla seguente **area/attività**:

- ✓ **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza:**
 - *Gestione degli atti, pratiche e formalità dirette a garantire la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro, degli impianti, dei laboratori e dei macchinari;*
 - *Designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda e del Medico Competente allo svolgimento della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008;*
 - *Adozione delle misure di sicurezza;*
 - *Designazione e/o la formazione e/o il coordinamento degli addetti a: prevenzione antincendi; pronto soccorso; gestione emergenze.*
- ✓ **Acquisti:**
 - *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
 - *Negoziazione di contratti di appalto di servizi.*

La **gestione degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza** sul lavoro potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di lesioni colpose gravi o gravissime** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Società non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi identificati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

La **gestione degli acquisti** con specifico *focus* sugli appalti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di lesioni colpose gravi o gravissime** commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici inerenti le attività di natura organizzativa (quali appunto la gestione degli appalti) cagionasse una lesione ad un lavoratore.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano di seguito i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società; per le ulteriori informazioni e presidi di controllo, si rimanda al DVR aziendale nonché alla documentazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro predisposta dalla Società. Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività è fatto obbligo** di:

- ✓ Nel caso in cui le attività siano fornite con il supporto di terze parti assicurarsi che i rapporti con le stesse siano definiti nell'ambito di contratti o accordi scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- ✓ Garantire, sulla base della complessità aziendale, le nomine delle funzioni aventi ruolo specifico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
- ✓ Garantire il rispetto degli adempimenti connessi alla valutazione dei rischi così come previsto dalla normativa e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- ✓ Individuare gli *standard* tecnico-strutturali di legge applicabili a Zentiva (luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, etc.) e verificarne il continuo mantenimento/aggiornamento;
- ✓ Garantire, sulla base della complessità e rischi aziendali, la gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza, gestione delle emergenze e primo soccorso previsti dalla normativa;
- ✓ Garantire la valutazione e il monitoraggio periodico degli aspetti legati alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ Ove applicabile, assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse alla sorveglianza sanitaria;
- ✓ Ove applicabile, garantire la corretta gestione degli aspetti connessi alla formazione e informazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ Ove previsto, valutare l'idoneità tecnico-professionale e gli eventuali rischi interferenziali legati ad attività in appalto svolte presso la Società;
- ✓ Assicurare lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria così come garantire il corretto funzionamento e controllo di estintori e illuminazione di emergenza.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- ✓ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti ove presenti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- ✓ Utilizzare in modo appropriato, ove previsti, i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- ✓ Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e delle macchine, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione o di controllo;
- ✓ Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ✓ Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è **fatto obbligo** di:

- ✓ Rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, delitti di contrabbando e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" di cui al presente Modello;
- ✓ Valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- ✓ Verificare le idoneità tecnico – professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008.

In tale ambito, al personale coinvolto nel processo di gestione degli acquisti è, altresì, **fatto obbligo** di:

- ✓ Fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- ✓ Elaborare (ove previsto e con la cooperazione dell'appaltatore/subappaltatore), un "*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze*" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle

interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in stabilimento;
- organizzare una riunione di coordinamento verbalizzata, finalizzata all'elaborazione del DUVRI.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale o alla normativa in materia.

La Società è tenuta a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito:

- all'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- alle visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALE, REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*ter*, nonché dalla Legge n. 146/2006, 25-*octies* e 25-*octies.1* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-*ter*, 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto, nonché della Legge n. 146/2006.

D.1 Delitti di criminalità organizzata

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis*)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

Il reato punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

D 1-bis. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o da contravvenzione ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La condotta è punita anche quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di qualsiasi delitto o da contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

D.1-ter Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.”

“Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”

La modifica apportata all’art. 493-ter c.p. dal D.lgs. n. 184/2021 consiste nell’estensione dell’ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo..”

Tale articolo contenente una nuova fattispecie di reato è stato introdotto con il D.lgs. n. 184/2021

Frode informatica (640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.”

Viene modificato il reato presupposto 231 di cui all’art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001, prevedendo che, con riferimento all’art. 640-ter c.p., per l’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria arrivi sino a 500 quote

Per “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si intende: “*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*”.

In relazione alla commissione dei predetti reati presupposto, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 300 a 800 quote per il delitto di “*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*”;

- fino a 500 quote per i delitti di “*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*” e “*Frode informatica*”, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La norma precisa, inoltre, che: “*Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”;*
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.*

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all’ente le sanzioni interdittive:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.1-quater Reati transnazionali

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato punisce chi compie attività dirette a favorire l’ingresso di stranieri nel territorio italiano in violazioni delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione ovvero chiunque ne favorisca la permanenza irregolare.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del T.U. di cui al D.P.R. 43/1973)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-*bis* del D.P.R. 42/1973.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria la persona chiamata a renderle.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La norma punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis*)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono riconducibili a:

- ✓ **Acquisti:**
 - *Gestione degli acquisti;*
 - *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
 - *Negoziazione di contratti di appalto di servizi;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori GxP;*
 - *Rapporti con gli Enti di Certificazione.*
- ✓ **Contratti Infragrappo:**
 - *Contratti infragrappo;*
 - *Gestione dell'attività di reportistica nei confronti del gruppo.*
- ✓ **Attività finanziarie:**
 - *Attività preparatore alla e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);*
 - *Gestione Ciclo Attivo: ordini dei clienti, fatturazione, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Attivo: fatturazione Clienti, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Passivo;*
 - *Gestione adempimenti societari, fiscali e contributivi;*
 - *Gestione del contenzioso fiscale;*
 - *Gestione delle attività di tesoreria;*
 - *Controllo di gestione.*
- ✓ **Procure e firme:**
 - *Negoziazione di contratti nell'interesse della società.*
- ✓ **Politiche commerciali e attività di vendita:**
 - *Gestione delle attività di vendita;*
 - *Definizione e gestione della politica commerciale;*
 - *Gestione delle vendite nelle farmacie;*
 - *Gestione canale distributivo grossisti;*
 - *Gestione e selezione dei broker;*
 - *Vendita o, comunque, immissione in circolazione di prodotti aziendali.*
- ✓ **Gare:**
 - *Gestione della documentazione necessaria alla partecipazione a gare pubbliche;*
 - *Gestione delle gare pubbliche e delle RDO per la fornitura di beni;*
 - *Gestione delle proposte economiche libere in favore di soggetti pubblici;*
 - *Gestione degli ordini ospedalieri;*
 - *Gestione delle proposte economiche extra-gara (enti pubblici e privati) per la fornitura di beni;*
 - *Gestione del Customer Service ospedaliero e gestione note di credito e debito Linea Ospedaliera.*
- ✓ **Logistica:**
 - *Gestione della distribuzione e della logistica;*
 - *Gestione del magazzino;*

- *Gestione degli ordini relativi al canale farmacia e grossisti;*
- *Gestione degli ordini relativi al canale ospedaliero;*
- *Gestione dei prodotti resi e/o respinti dal Cliente;*
- *Gestione dei richiami di prodotti (recall).*

- ✓ **Forza Vendita:**
 - *Selezione degli agenti;*
 - *Gestione delle provvigioni spettanti agli agenti.*

- ✓ **Consulenze:**
 - *Gestione delle consulenze;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i consulenti scientifici.*

- ✓ **Donazioni:**
 - *Gestione liberalità (donazioni, etc.).*

- ✓ **Sponsorizzazioni:**
 - *Gestione delle sponsorizzazioni;*
 - *Gestione delle sponsorizzazioni non scientifiche.*

- ✓ **Marketing:**
 - *Gestione delle attività di marketing: promozione dei prodotti aziendali;*
 - *Gestione dell'attività di marketing: definizione del prezzo per il canale farmacie e grossisti;*
 - *Progettazione, confezionamento, imballaggio, packaging dei prodotti aziendali;*
 - *Promozione dei prodotti aziendali e gestione del materiale informativo promozionale;*
 - *Gestione di attività relative al materiale promozionale;*
 - *Gestione delle attività di informazione scientifica;*
 - *Gestione dell'attività di approvazione, validazione e controllo del materiale stampato.*

- ✓ **Business Support**
 - *Gestione delle attività di business development;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i Broker.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici

Di seguito sono elencati alcuni dei **principi di comportamento** di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle regole aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-*ter*, 25-*octies* e 25-*octies.1* del D.lgs. 231/2001, nonché dalla Legge n. 146/2006 innanzi richiamate.

Inoltre, ai Destinatari è **fatto** espresso **obbligo** di:

- 1) rispettare le previsioni contenute nel Modello;
- 2) rispettare le Procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al precedente paragrafo.

Al fine di dare corretta esecuzione agli obblighi di condotta previsti, i Destinatari sono chiamati a verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e/o controparti commerciali e finanziari sulla base dei seguenti indici rilevanti:

- dati pregiudizievoli pubblici (quali, protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali sulle controparti commerciali, sui soci e sugli amministratori anche tramite società specializzate;
- entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- sede legale della controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e utilizzo di eventuali strutture fiduciarie per transazioni o operazioni straordinarie.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alla seguente **area/attività**:

✓ **Acquisti:**

- *Gestione degli acquisti;*
- *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
- *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
- *Negoziazione di contratti di appalto di servizi;*

- *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori GxP;*
- *Rapporti con gli Enti di Certificazione.*
- ✓ **Contratti Infragruppo:**
 - *Contratti infragruppo;*
 - *Gestione dell'attività di reportistica nei confronti del gruppo.*
- ✓ **Attività finanziarie:**
 - *Attività preparatore alla e/o predisposizione del bilancio (o di sue singole poste);*
 - *Gestione Ciclo Attivo: ordini dei clienti, fatturazione, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Attivo: fatturazione Clienti, incassi e gestione del credito;*
 - *Gestione Ciclo Passivo;*
 - *Gestione adempimenti societari, fiscali e contributivi;*
 - *Gestione del contenzioso fiscale;*
 - *Gestione delle attività di tesoreria;*
 - *Controllo di gestione.*
- ✓ **Procure e firme:**
 - *Negoziazione di contratti nell'interesse della società.*
- ✓ **Politiche commerciali e attività di vendita:**
 - *Gestione delle attività di vendita;*
 - *Definizione e gestione della politica commerciale;*
 - *Gestione delle vendite nelle farmacie;*
 - *Gestione canale distributivo grossisti;*
 - *Gestione e selezione dei broker;*
 - *Vendita o, comunque, immissione in circolazione di prodotti aziendali.*
- ✓ **Logistica:**
 - *Gestione della distribuzione e della logistica;*
 - *Gestione del magazzino;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale farmacia e grossisti;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale ospedaliero;*
 - *Gestione dei prodotti resi e/o respinti dal Cliente;*
 - *Gestione dei richiami di prodotti (recall).*
- ✓ **Forza Vendita:**
 - *Selezione degli agenti;*
 - *Gestione delle provvigioni spettanti agli agenti.*
- ✓ **Consulenze:**
 - *Gestione delle consulenze;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i consulenti scientifici.*
- ✓ **Donazioni:**
 - *Gestione liberalità (donazioni, etc.).*
- ✓ **Business Support**
 - *Gestione delle attività di business development;*
 - *Selezione e gestione dei rapporti con i Broker*
- ✓ **Sponsorizzazioni:**
 - *Gestione delle sponsorizzazioni;*
 - *Gestione delle sponsorizzazioni non scientifiche.*

✓ **Marketing:**

- *Gestione delle attività di marketing: promozione dei prodotti aziendali;*
- *Gestione dell'attività di marketing: definizione del prezzo per il canale farmacie e grossisti;*
- *Progettazione, confezionamento, imballaggio, packaging dei prodotti aziendali;*
- *Promozione dei prodotti aziendali e gestione del materiale informativo promozionale;*
- *Gestione di attività relative al materiale promozionale;*
- *Gestione delle attività di informazione scientifica;*
- *Gestione dell'attività di approvazione, validazione e controllo del materiale stampato.*

La **gestione degli acquisti e relativa negoziazione dei contratti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, selezioni terze parti/fornitori vicini ad organizzazioni criminali.

La **gestione degli acquisti e relativa negoziazione dei contratti** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **reato di ricettazione** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, proceda all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La **gestione dei contratti infragruppo** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio sia possibile – nell'ambito di operazioni societarie – accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La **gestione delle gare** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui la Società, avendo ottenuto un'utilità illecita mediante la commissione del reato di turbativa d'asta, reimmettesse tale utilità in attività finanziarie della Società.

La **gestione delle attività finanziarie** e, segnatamente, la ricezione dei pagamenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accetti denaro proveniente da attività illecita.

La **gestione delle attività finanziarie** e, segnatamente, la gestione dei pagamenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti al fine di ottenere un vantaggio illecito per la Società.

La **gestione e selezione dei broker** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata, anche di natura transnazionale**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, vengano selezionate terze parti vicine a organizzazioni criminali al fine di ottenere un vantaggio illecito.

La **gestione della logistica** e, segnatamente, la gestione della distribuzione e della logistica, potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **delitti di criminalità organizzata, anche transnazionali**, nell'ipotesi in cui, ad esempio ai fini della distribuzione,

La Società riconoscesse denaro o altra utilità a terze parti facenti parte di organizzazioni criminali.

La **selezione degli agenti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società selezionasse degli agenti vicini a organizzazioni criminali.

La **gestione delle consulenze**, anche in ambito scientifico, potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la società procedesse alla commissione di reati corruttivi tramite l'interazione con consulenti con la complicità di agenzie terze.

La **gestione delle donazioni** e, segnatamente, la gestione delle liberalità, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La **gestione delle sponsorizzazioni** e attività di **Marketing** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, con il supporto compiacente di terze parti coinvolte nella gestione degli eventi o attività di marketing, ponesse in essere comportamenti illeciti volti a favorire la Società.

La **gestione delle attività di informazione scientifica**, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Società, per il tramite del proprio personale territoriale e con il supporto di altre figure di coordinamento della *field force* quali, ad esempio, area manager o direttore commerciale, ponesse in essere comportamenti volti ad influenzare, illecitamente, le abitudini prescrittive degli operatori sanitari.

Per i **principi di comportamento specifici** in relazione alle sopra citate **aree/attività** sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, delitti di contrabbando e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” e nella Parte Speciale B “*Reati societari e Reati tributari*”.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*ter*, 25-*octies*, e 25-*octies*, 1 del D.lgs. 231/2001, nonché ai reati transnazionali individuati dalla Legge n. 146/2006, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga o violazione dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale o alla normativa in materia.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

B.1 I delitti informatici e trattamento illecito di dati

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La Legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento. Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

La norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla Legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2⁶, lettera b), o al comma 6⁷, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste

⁶ Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 105/2019 "Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR): a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri: 1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato; 2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale; b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155".

⁷ Il comma 6, lettere a) e c) dell'art. 1, specifica che: "[...] entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui: a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il

dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

B.1-bis I reati in materia di violazione del diritto d'autore

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, L. 633/1941)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"⁸, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione

contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati; [...] c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza".

⁸ Il peer-to-peer è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui *“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”*⁹;
- dell'art. 2575 c.c., per il quale *“Formano oggetto del diritto di autore 10 le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis, L. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale

⁹ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *“In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*.

¹⁰ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che *“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”* e dall'art. 12 della L. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 633/1941)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone

dovuto;

- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa¹¹;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies*, L. 633/1941)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-*ter* anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio

¹¹ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. 633/1941)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

✓ **Attività informatiche:**

- *Gestione del sistema informatico della società;*
- *Gestione degli adempimenti IT.*

✓ **Marketing:**

- *Promozione dei prodotti aziendali e gestione del materiale informativo promozionale;*
- *Gestione di attività relative al materiale promozionale;*
- *Gestione delle attività di informazione scientifica;*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici

Di seguito sono elencati alcuni dei **principi di comportamento** di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle regole aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte.

Inoltre, ai Destinatari è **fatto** espresso **obbligo** di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari che svolgono, a qualsiasi titolo, le Attività sensibili di cui al precedente paragrafo.

Ai Destinatari è **fatto** altresì espresso **divieto** di:

- attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/01;
- accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di Soggetti Terzi;
- cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
- procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione *virus* o *malware*, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
- intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;

- predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- manomettere o modificare autonomamente i Sistemi Informatici, gli applicativi, le infrastrutture *hardware* e i dati in uso di proprietà della Zentiva Italia S.r.l., del Gruppo o di Soggetti Terzi;
- danneggiare i Sistemi Informatici di proprietà della Zentiva Italia S.r.l. del Gruppo o di Soggetti Terzi;
- connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di *download* a/dai siti *web* che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della *privacy* di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di *copyright* e di proprietà intellettuale, ecc.);
- modificare le configurazioni standard di *software* ed *hardware* o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature *wireless*) di qualsiasi genere;
- aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici di Zentiva Italia S.r.l.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alla seguente **area/attività**:

✓ **Attività informatiche:**

- *Gestione del sistema informatico della società;*
- *Gestione degli adempimenti IT.*

La **gestione delle attività informatiche** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione alla commissione di **reati informatici**, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

La **gestione delle attività informatiche** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione alla configurazione dei **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi *software* senza averne acquisito le relative licenze.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività è fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire il rispetto delle regole e procedure adottate dalla Società disciplinanti la gestione dei sistemi informativi e la sicurezza informatica;

- ✓ Utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa; l'uso occasionale di *internet* per scopi privati è accettato a condizione che:
 - non interferisca con le *performance* lavorative;
 - non influisca negativamente sulle *performance* del *network* o sulla sicurezza;
 - non comporti alcun utilizzo non autorizzato.
- ✓ Custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- ✓ Aggiornare periodicamente le *password* secondo le tempistiche stabilite dalla Società;
- ✓ Garantire la tracciabilità dei documenti prodotti e delle modifiche apportate sui sistemi;
- ✓ Assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc. nonché la criptazione dei dati per gli archivi removibili;
- ✓ Garantire un'adeguata segregazione nel processo di gestione e creazione delle utenze nonché lo svolgimento di specifiche verifiche in merito ai profili disattivati;
- ✓ Assicurare la presenza di opportuni strumenti di protezione (*firewalls*, *antivirus/antisipam*) dell'infrastruttura IT nonché il loro aggiornamento periodico;
- ✓ Garantire la presenza di specifici filtri per la navigazione in *internet*;
- ✓ Assicurare la presenza di adeguati strumenti per l'esecuzione di *backup* periodici dei server aziendali;
- ✓ Garantire che l'accesso ai locali *server* possa essere effettuato solo da personale autorizzato.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto** di:

- ✓ Utilizzare le risorse informatiche assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative, salvo quanto sopra previsto in ordine all'uso occasionale di *internet*;
- ✓ Alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatorie;
- ✓ Accedere, senza averne l'autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali ed industriali);
- ✓ Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- ✓ Procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti o della

- Pubblica Amministrazione);
- ✓ Intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
 - ✓ Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
 - ✓ Distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
 - ✓ Distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
 - ✓ Installare *software* o programmi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati dalle Funzioni competenti.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alla seguente **area/attività**:

- ✓ **Marketing:**
 - *Promozione dei prodotti aziendali e gestione del materiale informativo promozionale;*
 - *Gestione di attività relative al materiale promozionale;*
 - *Gestione delle attività di informazione scientifica;*

La **gestione delle attività di marketing** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **delitti in materia di diritto d'autore**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, nell'ambito delle proprie attività promozionali e di informazione scientifica, impiegasse materiali quali, ad esempio, articoli scientifici o *reprint*, tutelati dal diritto d'autore senza aver proceduto al pagamento dei relativi diritti di *copyright*.

Con riferimento ai **principi di comportamento specifici**¹² applicati alla gestione della succitata **area/attività**, oltre quanto previsto all'interno della Parte Speciale A "*Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione, reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, delitti di contrabbando, delitti di contrabbando e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" del presente Modello, **è fatto** altresì **divieto** di:

- ✓ Porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- ✓ Utilizzare, per attività promozionali o di medical information, materiali tutelati dal diritto d'autore senza aver provveduto al pagamento dei relativi diritti.

¹² I presidi di controllo ivi previsti si applicano, altresì, agli eventuali materiali utilizzati nell'ambito delle attività di *medical information* volti a rispondere a specifiche richieste non sollecitate su farmaci da parte di operatori sanitari.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale o alla normativa in materia.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 del Decreto.

F. 1 Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p..

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

Vi incorre chiunque: contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio sono riconducibili a:

✓ **Quality:**

- *Sistema di gestione della qualità;*
- *Trattamento e gestione dei reclami;*
- *Gestione dei richiami di prodotti (recall);*
- *Gestione dei resi dei prodotti per cause di qualità o regolatorie;*
- *Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive;*
- *Gestione dei prodotti contraffatti, falsificati o devianti.*

✓ **Gare:**

- *Gestione della documentazione necessaria alla partecipazione a gare pubbliche;*
- *Gestione delle gare pubbliche e delle richieste d'offerta sul mercato (RDO) per la fornitura di beni;*
- *Gestione del Customer Service ospedaliero e gestione note di credito e debito Linea Ospedaliera.*

✓ **Politiche commerciali e attività di vendita:**

- *Gestione delle attività di vendita;*
- *Definizione e gestione della politica commerciale;*
- *Gestione delle vendite nelle farmacie;*
- *Gestione canale distributivo farmacie*
- *Gestione canale distributivo grossisti.*

✓ **Logistica:**

- *Gestione della distribuzione e della logistica;*
- *Gestione del magazzino;*
- *Gestione degli ordini relativi al canale farmacia e grossisti;*
- *Gestione degli ordini relativi al canale ospedaliero;*
- *Logistica: selezione dei trasportatori;*
- *Logistica: Gestione dei reclami da parte del cliente;*
- *Logistica: Gestione dei prodotti resi e/o respinti dal Cliente;*
- *Gestione dei richiami di prodotti (recall);*
- *Gestione dei prodotti contraffatti, falsificati o devianti.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici

Di seguito sono elencati alcuni dei **principi di comportamento** di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle regole aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte.

In generale, **è assolutamente vietato** ai Destinatari di:

- 1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 *bis*.1 del D. Lgs. n. 231/01;
- 2) porre in essere o agevolare attività che siano in contrasto con le previsioni del Modello e/o del Codice Etico;
- 3) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- 4) impedire o ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa;
- 5) compiere atti di concorrenza sleale;
- 6) consegnare ai clienti un prodotto difforme dalle condizioni contrattuali e/o dalle indicazioni riportate sulle confezioni.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alle seguenti **aree/attività**:

✓ **Quality:**

- *Sistema di gestione della qualità;*
- *Trattamento e gestione dei reclami;*
- *Gestione dei richiami di prodotti (recall);*
- *Gestione dei resi dei prodotti per cause di qualità o regolatorie;*
- *Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive;*
- *Gestione dei prodotti contraffatti, falsificati o deviati.*

✓ **Gare:**

- *Gestione della documentazione necessaria alla partecipazione a gare pubbliche;*

- *Gestione delle gare pubbliche e delle richieste d'offerta sul mercato (RDO) per la fornitura di beni;*
 - *Gestione del Customer Service ospedaliero e gestione note di credito e debito Linea Ospedaliera.*
- ✓ **Politiche commerciali e attività di vendita:**
- *Gestione delle attività di vendita;*
 - *Definizione e gestione della politica commerciale;*
 - *Gestione delle vendite nelle farmacie;*
 - *Gestione canale distributivo farmacie*
 - *Gestione canale distributivo grossisti.*
- ✓ **Logistica:**
- *Gestione della distribuzione e della logistica;*
 - *Gestione del magazzino;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale farmacia e grossisti;*
 - *Gestione degli ordini relativi al canale ospedaliero;*
 - *Logistica: selezione dei trasportatori;*
 - *Logistica: Gestione dei reclami da parte del cliente;*
 - *Logistica: Gestione dei prodotti resi e/o respinti dal Cliente;*
 - *Gestione dei richiami di prodotti (recall);*
 - *Gestione dei prodotti contraffatti, falsificati o deviati.*

Nell'ambito della **gestione** degli aspetti **quality** la Società, al fine di ottenere un vantaggio illecito, potrebbe procedere alla fornitura di prodotti non dotati delle necessarie autorizzazioni e certificazioni ovvero danneggiati o scaduti o che non rispettino le normative di riferimento, ponendo in tal modo in essere comportamenti che potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro l'industria e il commercio**.

La **gestione delle attività di gara** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro l'industria ed il commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società proceda alla vendita di un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o comunque non rispettose delle normative di riferimento.

La **gestione delle politiche commerciali e attività di vendita** con la clientela potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro l'industria ed il commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società proceda alla commercializzazione di un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o comunque non rispettose delle normative di riferimento.

La **gestione della logistica** e, segnatamente, la gestione della distribuzione potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro l'industria ed il commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere un vantaggio illecito, potrebbe procedere alla distribuzione di prodotti non dotati delle necessarie autorizzazioni e certificazioni.

La **gestione delle attività di marketing e di trade marketing**, , potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti contro l'industria ed il commercio** nell'ipotesi in cui, la Società, al fine di ottenere un vantaggio illecito, proceda alla commercializzazione di prodotti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o comunque non rispettose delle normative di riferimento.

Ai fini di mitigare i rischi di natura “231” connessi alla gestione delle suddette attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate **aree/attività** oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, delitti di contrabbando e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” del presente Modello è **fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire la tracciabilità e la corretta gestione dei prodotti (assicurando, tra le altre, l'integrità degli stessi), dei resi e dei prodotti deteriorati;
- ✓ Assicurare che i prodotti commercializzati dalla Società siano dotati delle necessarie autorizzazioni e certificazioni;
- ✓ Operare in base alle regole di buone prassi di produzione e distribuzione;
- ✓ Garantire il pagamento delle *fee* dovute in caso di utilizzo di beni o prodotti di proprietà altrui;
- ✓ Garantire l'applicazione di processi volti al controllo qualitativo dei prodotti commercializzati;
- ✓ Assicurare l'applicazione di sistemi qualitativi volti a verificare il rispetto della normativa e regolamentazioni applicabili ai prodotti;
- ✓ Assicurare la corretta gestione di eventuali reclami, ritiri e recall di prodotto, assicurando che tali attività siano gestite da personale competente e che si occupi di effettuare le necessarie verifiche, analisi e valutazioni del caso;
- ✓ Ove tali attività siano effettuate con il supporto di terze parti assicurarsi che i rapporti con le stesse siano definiti nell'ambito di contratti o accordi scritti che definiscano, chiaramente, ruoli, responsabilità e modalità operative e che riportino clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nell'ambito dei succitati comportamenti, è **fatto divieto** di:

- ✓ Fabricare e immettere in commercio prodotti non conformi a quelli inseriti nelle offerte, o comunque trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;

- ✓ Effettuare forniture di prodotti di qualità o quantità diverse da quelle dichiarate o pattuite;
- ✓ Fabbricare e immettere in commercio, al fine di ottenerne un indebito vantaggio, prodotti deteriorati, ovvero danneggiati o scaduti o che non rispettino le normative e gli standard tecnici e qualitativi di riferimento;
- ✓ Commercializzare prodotti non dotati delle opportune autorizzazioni e certificazioni;
- ✓ Procedere alla realizzazione e commercializzazione di prodotto usurpando titoli di proprietà altrui.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga o violazione dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale o alla normativa in materia.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

G.1 Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

- effettuati uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

Combustione illecita dei rifiuti, previsto dall'art. 256-bis, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata o di chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, previsto dagli artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n.150/1992

Il reato è costituito dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993)

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006, e che si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati connessi alla tutela dell'ozono, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Inquinamento provocato dalle navi, previsto dagli artt. 8 e 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*" e che si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Principali aree a rischio

La principale area a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, è riconducibile a:

✓ **Ambiente:**

- *Gestione delle attività inerenti allo Smaltimento dei Rifiuti.*

✓ **Acquisti:**

- *Gestione degli acquisti;*
- *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
- *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
- *Negoziazione di contratti di appalto di servizi.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici

Di seguito sono elencati alcuni dei **principi di comportamento** di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle regole aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti l'area di seguito descritta.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

I Destinatari **hanno l'obbligo** di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, ai Destinatari **è fatto** espresso **divieto** di:

- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le Procedure;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, i Destinatari e Zentiva Italia S.r.l. si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi normativi applicabili al processo di identificazione, classificazione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) dei rifiuti.

Di seguito è elencata la principale **modalità esemplificativa** di reato con riferimento alla seguente **area/attività**:

✓ **Ambiente:**

- *Gestione delle attività inerenti allo Smaltimento dei Rifiuti.*

✓ **Acquisti:**

- *Gestione degli acquisti;*
- *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
- *Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori;*
- *Negoziazione di contratti di appalto di servizi;*

La **gestione attività relative all'ambiente** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati ambientali**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Società non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi in materia ambientale.

La **gestione degli acquisti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati ambientali** nell'ipotesi in cui la Società si affidasse a smaltitori non dotati delle necessarie autorizzazioni.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione della suddetta attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della succitata **area/attività** oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, delitti di contrabbando e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" del presente Modello **è fatto obbligo** di:

- ✓ Garantire il rispetto delle normative in materia ambientale;
- ✓ Identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- ✓ Stipulare contratti solo con fornitori esterni che siano dotati delle apposite autorizzazioni (ove necessarie) per la gestione dei rifiuti. I predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l'impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- ✓ Accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- ✓ Attuare specifici processi volti a qualificare le terze parti che svolgono attività ambientali;
- ✓ Provvedere alla compilazione della documentazione richiesta dalla normativa;
- ✓ Assicurare la raccolta ed archiviazione della documentazione prevista dalla regolamentazione applicabili.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di**:

- ✓ Conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- ✓ Utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- ✓ Sversare sostanze pericolose in piazzali, chiusini, ecc., generando inquinamento del suolo / sottosuolo;
- ✓ Depositare o abbandonare rifiuti;
- ✓ Appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale o alla normativa in materia.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE H

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DELITTO DI IMPIEGO
DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quinqüies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito si riportano tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto.

H.1 Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Ai fini del presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quarter* c.p.)

Il reato punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art- 600-*quarter*. 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

Il reato punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

H.1-bis Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)

Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la

permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis* D.lgs. 286/1998)

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
- Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:
- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;

i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro la personalità individuale (come sopra specificato) e al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare sono riconducibili a:

- ✓ **Acquisti:**
 - *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
 - *Negoziazione di contratti di appalto di servizi.*
- ✓ **Personale:**
 - *Selezione e/o assunzione del personale;*
 - *Gestione delle attività relative alle risorse umane della società.*
- ✓ **Logistica:**
 - *Logistica: selezione dei trasportatori.*
- ✓ **Salute e Sicurezza:**
 - *Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro relativi alla gestione dei contratti di appalto.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento generale, modalità esemplificative di commissione del reato e principi di comportamento specifici

Di seguito sono elencati alcuni dei **principi di comportamento** carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, **è fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle regole aziendali eventualmente presenti e strettamente inerenti l'area di seguito descritta.

In generale, **è fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*quinquies* (come sopra specificato) e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Ai Destinatari **è fatto** espresso **obbligo** di:

1. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati riportati al precedente paragrafo;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali;
3. osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
4. rispettare scrupolosamente il presente Modello;
5. evitare l'assunzione o la promessa di assunzione di persone che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata la domanda di rinnovo;
6. evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo chiedere a detta Agenzia il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
7. utilizzare appaltatori che offrano garanzie di rispetto del D. Lgs. n. 231/01 e della normativa e della normativa in materia di diritto del lavoro e salute e sicurezza in favore dei loro dipendenti.

Di seguito sono elencate le principali **modalità esemplificative** dei reati con riferimento alle seguenti **aree/attività**:

✓ **Acquisti:**

- *Selezione e gestione di fornitori che fanno uso di manodopera;*
- *Negoziazione di contratti di appalto di servizi.*

✓ **Personale:**

- *Selezione e/o assunzione del personale;*
 - *Gestione delle attività relative alle risorse umane della società.*
- ✓ **Logistica:**
- *Logistica: selezione dei trasportatori.*
- ✓ **Salute e Sicurezza:**
- *Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro relativi alla gestione dei contratti di appalto;*

La **gestione degli acquisti**, con specifico riferimento alla gestione degli appalti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la personalità individuale** nel caso in cui, ad esempio, la Società nell'ambito di un appalto si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori non rispettando le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione ai **delitti contro la personalità individuale** nel caso in cui, ad esempio, la Società corrisponda ai propri dipendenti una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violi ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

La **gestione del personale** potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al **delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

La **gestione della logistica**, con specifico riferimento alla selezione dei trasportatori, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la personalità individuale** nel caso in cui, ad esempio, la Società nell'ambito di un appalto si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori non rispettando le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

La **gestione della salute e sicurezza**, con specifico riferimento alla gestione dei contratti di appalto, potrebbe presentare profili di rischio in relazioni ai **reati contro la personalità individuale** nel caso in cui, ad esempio, la Società nell'ambito di un appalto si rivolga a fornitori che impiegano lavoratori che non rispettano le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

Ai fini di mitigare i rischi di natura "231" connessi alla gestione della suddetta attività, si riepilogano i **principi di comportamento specifici** adottati dalla Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della succitata **area/attività** oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, delitti di contrabbando e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*" del presente Modello è fatto obbligo di:

- ✓ Garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- ✓ Garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- ✓ Garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle

procedure di selezione e assunzione;

- ✓ Assicurare la verifica del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per eventuale personale extracomunitario alle dipendenze di appaltatori e subappaltatori. In particolare, verificare che i cittadini di paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- ✓ Monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- ✓ In caso di contratti di appalto o subappalto, garantire l'introduzione nei contratti di clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in caso di cittadini provenienti da paesi extra Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- ✓ Assumere o impiegare personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- ✓ Assumere o impiegare dipendenti extra-comunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale o alla normativa in materia.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.